

CRITERI ATTUATIVI DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLO SPORT 2016

INDICE GENERALE

CAPO I

Disposizioni generali.....	3
----------------------------	---

CAPO II

Articolo 15, comma 1, lettera a) della legge: contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.....	7
---	---

Capo III

Articolo 15, comma 1, lettera b) della legge: contributi per campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e dello sport per le persone con disabilità.....	10
---	----

Capo IV

Articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge: contributi per l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva, nonché l'organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo.....	17
--	----

Capo V

Articolo 15, comma 1, lettera f) della legge: contributi per iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità.....	19
--	----

Capo VI

Articolo 15, comma 1, lettera h) della legge: contributi per l'attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale.....	21
--	----

Capo VII

Articolo 15 bis della legge: contributi per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti.....	23
--	----

Capo VIII

Articolo 16, comma 2 della legge: contributi per il sostegno dell'attività dilettantistica giovanile...	25
---	----

Capo IX

Articolo 16, comma 3 della legge: contributi per il sostegno dei giovani talenti sportivi.....	27
--	----

Capo X

Articolo 17 della legge: contributi per lo sport professionistico e della massima serie.....	30
--	----

Capo XI

Articolo 17 bis della legge: contributi per le sponsorizzazioni delle associazioni e società sportive professionistiche e/o dilettantistiche.....	33
---	----

Capo XII

Articoli 20 e 21 della legge: promozione dello sport di cittadinanza per tutti	
--	--

SEZIONE A

Articolo 21, comma 1, lettera a) della legge: contributi per progetti di promozione dell'attività motoria.....	35
--	----

SEZIONE B

Articolo 21, comma 1, lettera b) della legge: bandi volti alla promozione dello sport di cittadinanza per tutti.....	40
--	----

SEZIONE C

Disposizioni comuni alla Sezione A e alla Sezione B.....	41
--	----

Capo XIII

Articolo 24 della legge: borse di studio per il merito sportivo e scolastico a favore di studenti-atleti.....	42
---	----

Capo XIV

Articolo 26, commi 2 e 3 della legge: contributi per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva delle persone con disabilità.....	46
---	----

Capo XV

Articolo 26, comma 4 della legge: contributi per l'apertura o per il funzionamento di una sezione associativa dedicata a persone con disabilità	
Articolo 15, comma 1, lettera i) della legge: contributi per l'apertura o per il funzionamento di una nuova associazione o società sportiva dedicata a persone con disabilità.....	48

Capo XVI

Articolo 28 della legge: finanziamento di solidarietà sportiva.....	51
---	----

Capo XVII

Articolo 31, commi 1 e 2 della legge: contributi per la gestione di impianti sportivi di particolare rilevanza.....	53
---	----

Capo XVIII

Articolo 33 della legge: contributi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale.....	55
---	----

Capo XIX

Articolo 36 della legge: contributi per l'organizzazione e partecipazione a iniziative di carattere europeo (Arge Alp, Euregio).....	62
--	----

Capo XX

Articolo 37, comma 1 della legge: contributi per il funzionamento dei comitati e delegazioni provinciali delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI o dal CIP.....	64
--	----

Capo XXI

Articolo 37, comma 2 della legge: contributi per l'assicurazione obbligatoria e integrativa contro gli infortuni sostenuta dalle associazioni e società sportive affiliate alle federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.....	66
---	----

Capo XXII

Articolo 37, comma 3 della legge: contributi per progetti del Comitato provinciale del CONI e del Comitato provinciale del CIP mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale.....	68
---	----

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione dei contributi in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino, volti a favorire l'accesso allo sport, la sua diffusione e il diritto all'attività motoria, in attuazione di quanto disposto dalla legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (di seguito denominata legge).
2. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Articolo 2

Definizioni e requisiti

1. Per attività o iniziative sportive s'intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle federazioni sportive nazionali (FSN) o dalle discipline sportive associate (DSA) e riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
2. Per associazioni o società sportive si intendono quelle a carattere dilettantistico che:
 - a) sono iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS);
 - b) sono regolarmente affiliate a federazioni sportive nazionali (FSN) o discipline sportive associate (DSA) o enti di promozione sportiva (EPS) o associazioni benemerite (AB) o gruppi sportivi militari e corpi dello Stato (GSM) riconosciuti dal CONI o dal CIP;
 - c) svolgono con regolarità nel corso dell'anno sportivo attività nell'ambito delle discipline regolamentate dalle FSN o DSA, riconosciute dal CONI o dal CIP;
 - d) hanno sede legale sul territorio provinciale;
 - e) hanno tesserati propri;
 - f) hanno una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili come definiti e regolamentati dalle relative FSN o DSA riconosciute dal CONI o dal CIP.

È considerata attività sul territorio provinciale anche quella svolta da associazioni e società sportive con sede legale in provincia di Trento ma obbligate a svolgere attività sportiva fuori provincia per comprovata mancanza o indisponibilità di strutture sportive adatte.

3. Per comitati promotori e associazioni o società promotrici di eventi sportivi si intendono le organizzazioni che:
 - a) hanno sede legale in provincia di Trento;
 - b) sono iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS);
 - c) sono regolarmente affiliate a FSN, DSA, EPS, AB, GSM riconosciuti dal CONI o dal CIP;
 - d) non hanno propri atleti tesserati o ne hanno un numero inferiore a 10;
e/o
 - e) non hanno un settore giovanile;
e/o
 - f) svolgono l'attività in modo episodico, sostanzialmente limitato agli eventi sportivi organizzati.

4. Per stagione sportiva si intende il periodo temporale - coincidente con l'anno solare o collocato a cavallo di due anni solari - stabilito ufficialmente dai rispettivi regolamenti o decisioni delle FSN o DSA o EPS e nell'ambito del quale le associazioni o società affiliate e iscritte al CONI o al CIP svolgono l'attività sportiva.
5. L'accesso degli atleti con disabilità ai benefici previsti dai successivi Capi non è soggetto ad alcun limite di età.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di concessione e/o liquidazione del contributo in materia di promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di sport, avvalendosi di appositi moduli approvati con determinazione del dirigente della medesima struttura e disponibili al catalogo provinciale dei servizi pubblici sul sito internet istituzionale della Provincia (www.provincia.tn.it/Servizi) o sulla piattaforma "Stanza del cittadino", corredate della documentazione prevista dai Capi seguenti in riferimento alle singole tipologie di intervento. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese, ove previsto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini dei presenti criteri è definita "valutativa" la procedura che a seguito dell'istruttoria della domanda, anche con l'assegnazione di punteggi per la formazione di graduatorie di merito, prevede una prima fase con la concessione del contributo cui segue una seconda fase con la rendicontazione delle iniziative realizzate e la liquidazione del contributo.
3. Ai fini dei presenti criteri è definita "automatica" la procedura che a seguito dell'istruttoria della domanda prevede in un'unica fase la concessione e liquidazione del contributo per iniziative realizzate e concluse antecedentemente alla presentazione della domanda.
4. Le iniziative finanziabili, i beneficiari, i termini di presentazione delle domande, le tipologie e i limiti di spesa ammissibili, la misura e la modalità di concessione e rendicontazione del contributo sono stabiliti nei singoli Capi di questo regolamento attuativo della legge.
5. Le domande sono presentate - nel rispetto delle regole tecniche e ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020 e successive modificazioni - alla struttura provinciale competente in materia di sport in modalità digitale, avvalendosi della piattaforma "Stanza del cittadino". Solamente per gli strumenti della legge in cui tale modalità non è attiva le domande sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di sport o agli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico mediante invio tramite posta elettronica certificata o semplice oppure in formato cartaceo.
6. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata o semplice sono ritenute validamente trasmesse qualora sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure purché sottoscritte con firma autografa, scansionate e presentate unitamente alla copia del documento di identità.
7. Per le domande validamente inoltrate secondo le modalità previste dal presente articolo, la data di presentazione corrisponde alla data di invio.
8. Le domande presentate prima o dopo i termini previsti o prive della firma del legale rappresentante sono dichiarate irricevibili e archiviate. È altresì irricevibile e archiviata la

documentazione presentata ma non accompagnata dal modulo di domanda come definito dal precedente comma 1.

9. La documentazione allegata alla domanda può essere integrata anche oltre i termini fissati per la presentazione della domanda.
10. Salvo diversamente specificato nei singoli Capi, decadono al 31 dicembre di ogni anno le domande utilmente inserite in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse o non accolte.
11. I procedimenti relativi alle domande non finanziate per l'esaurirsi delle risorse o comunque non accolte, si concludono con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della relativa motivazione.

Articolo 4 **Riparto dei fondi**

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire i fondi destinati al finanziamento delle iniziative previste da ciascuno degli articoli della legge attivati.
2. Con il medesimo provvedimento distingue l'ammontare delle risorse destinate alla procedura di finanziamento valutativa, a quella automatica e alle premialità, ove previste.
3. Provvede altresì, con la prima deliberazione di riparto delle risorse, a quantificare la misura del contributo da attribuire agli atleti di cui dall'articolo 16, comma 2 della legge, nei limiti fissati dal successivo articolo 58, comma 1.
4. Le domande sono finanziate nel limite delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale.

Articolo 5 **Gruppo tecnico di valutazione**

1. È istituito un Gruppo tecnico di valutazione con il compito di assegnare i punteggi di merito alle iniziative del Capo III e del Capo XII, Sezione A.
2. Il Gruppo tecnico di valutazione è composto dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport o suo delegato, dal direttore dell'Ufficio attività sportive o suo delegato, dal responsabile del procedimento oggetto di valutazione.

Articolo 6 **Rendicontazione ed erogazione dei contributi e spese non ammissibili**

1. Le disposizioni del presente articolo sono comuni a tutti i Capi, fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito nei singoli Capi.
2. Con il provvedimento di concessione del contributo possono essere fissati i tempi di avvio e rendicontazione delle iniziative.
3. I termini di avvio e rendicontazione possono essere prorogati su richiesta adeguatamente motivata del beneficiario e per cause a lui non imputabili ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni. La proroga deve essere richiesta entro il termine originariamente fissato.
4. L'erogazione del contributo è disposta su presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione secondo le modalità stabilite nei singoli Capi e deve pervenire entro i termini

fissati nel provvedimento con il quale il dirigente competente in materia di sport concede il contributo.

5. In caso di mancato rispetto dei termini, eventualmente prorogati, da parte dei soggetti beneficiari, si procede alla revoca del contributo secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni, salvo l'applicazione della riduzione del 5% del finanziamento in caso la stessa rendicontazione sia stata presentata in ritardo ma prima dell'adozione del provvedimento finale di revoca.
6. Nel caso di mancata effettuazione delle iniziative e/o di eventuale rinuncia al contributo assegnato, deve essere data tempestiva comunicazione scritta alla struttura provinciale competente in materia di sport. L'eventuale contributo concesso e rinunciato è conseguentemente revocato.
7. A consuntivo, il contributo è proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa inferiore alla spesa ammessa. In presenza di un disavanzo inferiore al contributo concesso, questo è ridotto al limite del disavanzo. Rimane in ogni caso salvo il rispetto del vincolo del limite di spesa minima eventualmente previsto per ogni singolo Capo.
8. L'importo del contributo in sede di concessione e/o di rendicontazione non potrà in ogni caso superare il disavanzo, laddove determinato.
9. Non sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese non direttamente riconducibili all'iniziativa o non identificate;
 - b) gli interessi passivi;
 - c) le sopravvenienze passive;
 - d) l'IVA che può essere posta in detrazione;
 - e) le spese fiscali;
 - f) i compensi al presidente e/o al vicepresidente dell'organizzazione, salvo se riconducibili a specifiche attività tecnico-sportive funzionali all'iniziativa oggetto di sostegno;
 - g) le spese di rappresentanza.
10. La documentazione contabile e gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di cui all'articolo 11 del decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni.
11. Alle iniziative finanziate di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge (lettere c), d), e) dell'articolo 16, comma 1 dei presenti criteri attuativi); all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge; all'articolo 15, comma 1, lettera f) della legge; all'articolo 15 bis della legge; all'articolo 16, comma 3 della legge; all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della legge; all'articolo 26, commi 2 e 3 della legge; all'articolo 33 della legge; all'articolo 37, comma 3 della legge deve essere assegnato il Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
12. L'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulla documentazione di spesa (fatture) relativa alle iniziative di cui al comma precedente, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 728 del 23 maggio 2024 ed eventuali successive modificazioni.

Articolo 7

Sanzioni

1. Gli aiuti previsti dalla legge ai singoli atleti e/o alle associazioni e società sportive riconosciuti responsabili in via definitiva di frodi sportive o di violazioni delle norme antidoping dagli organi competenti dell'ordinamento sportivo, sono sospesi per i due anni successivi dal momento del loro accertamento.

Articolo 8

Controlli

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nelle domande, è effettuato annualmente sulle pratiche oggetto di concessione, selezionando un campione per ciascun Capo secondo le vigenti disposizioni provinciali.

CAPO II

Articolo 15, comma 1, lettera a) della legge: contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale

Articolo 9

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per l'organizzazione occasionale di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.
2. Rientrano fra le iniziative di cui al comma 1 le manifestazioni realizzate in ambito provinciale, aperte alle associazioni e società sportive e che vengono considerate dalle rispettive federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva o dalle discipline associate, di interesse provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale.
3. Le manifestazioni devono essere ricomprese nei calendari delle competenti federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o enti di promozione sportiva o associazioni benemerite a cui l'associazione o società sportiva è affiliata, o in ogni caso devono essere acconsentite dalle stesse.
4. Ogni richiedente può presentare fino a cinque domande per anno.

Articolo 10

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 dei presenti criteri attuativi.

Articolo 11

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.

2. Le domande di cui al comma 1 si riferiscono a manifestazioni sportive che si intendono realizzare nell'anno o stagione sportiva successiva alla presentazione della domanda.
3. Solamente per eventi non programmabili, attestati come tali dalla federazione o ente sportivo di appartenenza, le domande di contributo sono presentate dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.
4. Le domande di cui al comma 3 si riferiscono a manifestazioni sportive che si intendono realizzare successivamente alla presentazione della domanda.
5. Sono ammissibili le domande che comportano una spesa sostenuta non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 100.0000 euro.
6. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e pervenire unitamente alla seguente documentazione:
 - a) piano finanziario con uscite ed entrate previste;
 - b) dichiarazione dell'eventuale assenza di scopo di lucro dell'iniziativa;
 - c) nel caso di domande di cui al comma 3, attestazione della federazione o ente sportivo di appartenenza che la manifestazione oggetto della domanda non era già calendarizzata alla data del termine fissato dal precedente articolo 11, comma 1.

Articolo 12

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione della manifestazione sportiva oggetto di contributo, direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari e riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) pubblicizzazione dell'iniziativa e pubblicazione e diffusione dei risultati;
 - b) affitto di impianti o spazi sportivi e loro allestimento, anche all'aperto;
 - c) prestazioni da parte di arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario, personale tecnico abilitato, collaboratori, limitatamente allo svolgimento della manifestazione o all'allestimento degli spazi, purché riconducibili in maniera inequivocabile alla manifestazione stessa;
 - d) rimborsi per trasporti, vitto e alloggio connessi all'esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati alla precedente lettera c);
 - e) tasse federali;
 - f) noleggio di attrezzature, strumentazioni sportive e autoveicoli;
 - g) servizi di ambulanza, di pubblica sicurezza e sicurezza sportiva;
 - h) premi nella forma di beni materiali, con il limite massimo di 3.000 euro e l'esclusione di quelli in denaro;
 - i) ristoro dei partecipanti, nel limite del 20% della spesa relativa.
2. Sono ammesse tutte le spese riferite sia alla preparazione che all'esecuzione dell'attività oggetto del contributo.

Articolo 13

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del:
 - a) 30% della spesa ammessa, per la parte compresa tra 5.000 e 50.000 euro, e comunque nei limiti del disavanzo e delle risorse disponibili;
 - b) 20% della spesa ammessa, per la parte eccedente i 50.000, e comunque nei limiti del disavanzo e delle risorse disponibili.
2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente, la misura del contributo può essere aumentata del 10% per le manifestazioni individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto alle categorie di atleti e/o particolare rilevanza sportiva e/o turistica per l'ambito territoriale o storicità, oppure particolare attenzione a favorire la parità di genere e/o la coesione sociale.

Articolo 14

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. I successivi commi 3, 4, 5 e 6 si riferiscono alle domande presentate ai sensi del precedente articolo 11, comma 1.
3. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
5. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
6. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.
7. I successivi commi 8, 9, 10 e 11 si riferiscono alle domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 3 dei presenti criteri attuativi.
8. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
9. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
10. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.

11. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 15

Rendicontazione

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione unitamente alla seguente documentazione:
 - a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - b) elenco dei documenti di spesa;
 - c) indicazione del numero dei partenti o dei partecipanti.
2. Se in sede di rendicontazione la spesa ammessa a consuntivo è inferiore del 30% o più della spesa ammessa in sede di concessione del contributo, lo stesso è rideterminato alla misura del:
 - a) 20% della spesa ammessa, per la parte compresa tra 5.000 e 50.000 euro, e comunque nei limiti del disavanzo;
 - b) 10% della spesa ammessa, per la parte eccedente i 50.000 euro, e comunque nei limiti del disavanzo.

Capo III

Articolo 15, comma 1, lettera b) della legge: contributi per campagne di promozione a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale e dello sport per le persone con disabilità

Articolo 16

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per la realizzazione in ambito provinciale di campagne di promozione della conoscenza e della pratica delle attività sportive volte a favorire, anche alternativamente:
 - a) l'avvio allo sport di giovani fino a 14 anni;
 - b) percorsi multisport di almeno tre discipline per giovani fino a 14 anni;
 - c) la parità di genere;
 - d) la coesione e l'inclusione sociale col fine di prevenire situazioni di marginalità, esclusione o disagio sociale;
 - e) il coinvolgimento delle persone con disabilità.
2. Le campagne di promozione di cui al punto precedente possono essere realizzate anche in ambito extra provinciale qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) dei presenti criteri attuativi.
3. Il contributo è concesso anche per la realizzazione di cartine di orientamento omologate e per le cartine di orientamento predisposte per uso scolastico e certificate dal Comitato locale della Federazione Italiana Sport Orientamento Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE (FISOTREC-ANTE), che possono essere:
 - a) cartine rilevate a nuovo per manifestazioni sportive e in tal caso non dovranno comprendere porzioni di cartine già esistenti;

- b) revisione o ampliamento di cartine esistenti per manifestazioni sportive, trascorsi 3 anni dalla creazione o dall'ultima revisione della stessa;
 - c) cartine predisposte per uso scolastico da parte di associazioni o società sportive per progetti in collaborazione con istituti scolastici.
4. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per anno, rispettivamente riferita a ciascuna delle iniziative del comma 1 e del comma 2.

Articolo 17

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi.

Articolo 18

Procedura valutativa: modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo riferite alle iniziative di promozione di cui al precedente articolo 16, comma 1, sono presentate:
- a) in forma semplice dalla singola associazione o società sportiva;
 - b) in forma aggregata dalla singola associazione o società sportiva, in qualità di capofila, in partenariato con altre associazioni o società sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI o dal CIP o iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8. In tale caso ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il soggetto capofila mentre i soggetti partner devono dichiarare di essere parte attiva del progetto.
2. Le domande sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.
3. Sono ammissibili le domande che comportano una spesa sostenuta non inferiore a 8.000 euro e che si riferiscono a iniziative che si intendono realizzare nella stagione sportiva che si conclude nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda. Qualora la realizzazione delle iniziative ricada su due anni solari, le stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.
4. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e pervenire unitamente alla seguente documentazione:
- a) progetto descrittivo delle attività che si intendono svolgere con indicazione di: obiettivi, destinatari, risultati attesi, soggetti coinvolti, modalità di realizzazione e di monitoraggio, data di inizio e conclusione;
 - b) piano finanziario con uscite ed entrate previste;
 - c) dichiarazione da parte di ciascun partner di essere parte attiva nel progetto, qualora domande presentate in forma aggregata.

Articolo 19

Procedura valutativa: spese ammissibili

1. Per le campagne di promozione sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - b) acquisto di materiali e servizi di supporto all'iniziativa;
 - c) affitto di attrezzature, impianti o spazi sportivi;
 - d) rimborsi e compensi ai seguenti lavoratori sportivi: allenatori, istruttori, preparatori atletici;
 - e) rimborsi e compensi ai tecnici sportivi iscritti agli albi professionali;
 - f) rimborsi ai volontari sportivi;
 - g) visite medico-sportive degli atleti;
 - h) spese di viaggio degli atleti, se sostenute direttamente dall'associazione o società sportiva.
2. Sono ammesse tutte le spese riferite alla stagione sportiva in cui si svolge l'attività oggetto del contributo e che si conclude nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

Articolo 20

Procedura valutativa: misura del contributo

1. Per le iniziative di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) il contributo è concesso nella misura del 15% della spesa ammessa.
2. Per le iniziative di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettere b) il contributo è concesso nella misura del 30% della spesa ammessa.
3. Per le iniziative di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettere c), d) ed e) il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa.
4. In ogni caso il contributo di cui ai commi precedenti è concesso, per ognuno di essi, nel limite massimo di 40.000 euro e comunque nei limiti del disavanzo e delle risorse disponibili.
5. La misura del contributo di cui ai commi precedenti è aumentata di 5 punti percentuali se le campagne di promozione di cui al precedente articolo 16, comma 1 prevedono il coinvolgimento attivo di testimonial olimpici in azioni volte all'apprendimento, messa in pratica e diffusione dei valori olimpici (fair play, partecipazione, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace, uguaglianza, internazionalismo) e/o dei valori paralimpici (coraggio, determinazione, ispirazione, uguaglianza).
6. Fermo restando il limite massimo di contributo di 40.000 euro di cui al precedente comma 4, la misura del contributo può essere aumentata del 10% per le campagne individuate dalla Giunta provinciale che denotano particolare valenza rispetto all'avviamento alla pratica sportiva giovanile e alle iniziative volte a favorire la coesione sociale.

Articolo 21

Procedura valutativa: determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.

2. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata dal gruppo di valutazione definito dall'articolo 5 dei presenti criteri attuativi che provvede ad attribuire a ogni proposta il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori:

Articolo 16, comma 1, lettere a), b) dei presenti criteri attuativi

Area di valutazione	Indicatori		Punteggio (max. 46)
A) Destinatari della campagna promozionale	A1) Destinatari	≤10	2
		11-50	3
		>50	4
B) Discipline sportive proposte	B1) 1 disciplina		1
	B2) 3 discipline		3
	B3) Tra 4 e 5 discipline		5
	B4) Più di 6 discipline		7
C) Durata dell’attività promozionale	C1) Fino a 2 settimane		1
	C2) Tra 2 e 4 settimane		2
	C3) Fino a 3 mesi		3
	C4) Da 3 a 6 mesi		4
	C5) Superiore a 6 mesi		5
D) Partenariato	D1) Coinvolgimento attivo di ulteriori associazioni o società sportive		3
	D2) Coinvolgimento attivo di comitati o delegazioni di federazioni o enti sportivi		3
	D3) Coinvolgimento attivo di scuole		5
	D4) Coinvolgimento attivo di associazioni del terzo settore		2
	D5) Coinvolgimento attivo di altri soggetti		1
E) Presenza di istruttori abilitati dalle federazioni sportive di appartenenza			5
F) Richiedente in possesso del marchio “Family in Trentino”			2
G) Coinvolgimento attivo di testimonial olimpici in azioni volte all’apprendimento, messa in pratica e diffusione dei valori olimpici e/o paralimpici			5
H) Monitoraggio e valutazione	H1) Metodi di monitoraggio adottati		Fino a 2
	H2) Metodi di valutazione adottati		Fino a 1

Articolo 16, comma 1, lettere c), d), e) dei presenti criteri attuativi

Area di valutazione	Indicatori		Punteggio (max. 51)
A) Qualità della proposta progettuale	A1) Obiettivi		Fino a 3
	A2) Azioni previste e modalità di realizzazione		Fino a 5
	A3) Destinatari	Esclusivamente persone con disabilità e/o fragilità	7
		Anche persone con disabilità e/o fragilità: tra 1 e 5	1
		Anche persone con disabilità e/o fragilità: tra 6 e 10	3
		Anche persone con disabilità e/o fragilità: oltre 10	5
	A4) Qualità in termini di chiarezza espositiva e completezza	Scadente	0
		Buona	1
		Eccellente	2
B) Durata dell'attività promozionale	B1) Fino a 2 settimane		1
	B2) Tra 2 e 4 settimane		2
	B3) Fino a 3 mesi		3
	B4) Da 3 a 6 mesi		4
	B5) Superiore a 6 mesi		5
C) Partenariato	C1) Coinvolgimento attivo di ulteriori associazioni o società sportive		3
	C1) Coinvolgimento attivo di comitati o delegazioni di federazioni o enti sportivi		3
	C3) Coinvolgimento attivo di scuole		5

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio (max. 51)
	C4) Coinvolgimento attivo di associazioni del terzo settore	2
	C5) Coinvolgimento attivo di altri soggetti	1
D) Presenza di istruttori abilitati dalle federazioni sportive di appartenenza		5
E) Richiedente in possesso del marchio "Family in Trentino"		2
F) Coinvolgimento attivo di testimonial olimpici in azioni volte all'apprendimento, messa in pratica e diffusione dei valori olimpici e/o paralimpici		5
G) Monitoraggio e valutazione	G1) Metodi di monitoraggio adottati	Fino a 2
	G2) Metodi di valutazione adottati	Fino a 1

- Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola domanda determina la posizione utile in graduatoria.
- Le domande presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) dei presenti criteri attuativi che ottengono un punteggio inferiore a 30 su 46 non sono ammesse a contributo.
- Le domande presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c), d) ed e) dei presenti criteri attuativi che ottengono un punteggio inferiore a 32 su 51 non sono ammesse a contributo.
- A parità di punteggio è data priorità alle domande presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) dei presenti criteri attuativi e in subordine alle domande presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) dei presenti criteri attuativi e in caso di ulteriore parità a quelle che presentano una spesa maggiore.
- Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva la graduatoria predisposta in ordine decrescente di punteggio, concede il contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
- Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

Articolo 22

Procedura valutativa: rendicontazione

- La domanda di liquidazione relativa alle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1 dei presenti criteri attuativi deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:

- a) relazione consuntiva delle iniziative realizzate, con indicazione del numero e tipologia dei partecipanti;
- b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
- c) elenco dei documenti di spesa.

Articolo 23

Procedura automatica (cartine orientamento): modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 17 dei presenti criteri attuativi possono chiedere un contributo per la realizzazione di cartine di orientamento di cui all'articolo 16, comma 2 dei presenti criteri attuativi.
2. Le domande di concessione e liquidazione del contributo per la realizzazione di cartine di orientamento sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura automatica.
3. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate:
 - a) dal 1° gennaio al 30 settembre per cartine le cui spese sono state sostenute nello stesso anno di presentazione della domanda e comunque entro il 31 agosto dello stesso anno;
 - b) dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno successivo per cartine le cui ultime spese sono state sostenute nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno precedente.
4. La domanda deve includere la seguente documentazione:
 - a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - b) elenco dei documenti di spesa;
 - c) copia quietanzata delle fatture o di altra documentazione avente forza probatoria equivalente, relative a tutte le spese esposte nel rendiconto;
 - d) indicazione della superficie complessiva rilevata;
 - e) copia della cartina omologata dal comitato locale della Federazione Italiana Sport Orientamento Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva - ANTE (FISOTREC-ANTE).

Articolo 24

Procedura automatica: spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) attività preparatorie e di rilevazione;
 - b) stesura e redazione della cartina;
 - c) omologazione.

Articolo 25

Procedura automatica: misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 30% della spesa ammessa e comunque nel limite massimo di 10.000 euro, del disavanzo e delle risorse disponibili.
2. La spesa ammessa è calcolata nel limite di:
 - a) 1.500 euro per chilometro quadrato di cartine rilevate a nuovo;
 - b) 750 euro per chilometro quadrato di cartine rilevate per aggiornamento.

Articolo 26

Procedura automatica: determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. La concessione dei contributi è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo fino alla concorrenza dei fondi disponibili e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
4. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi ai beneficiari rimasti esclusi per mancanza di risorse.
5. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione è disposta la liquidazione del contributo.

Capo IV

Articolo 15, comma 1, lettere c) e d) della legge: contributi per l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva, nonché l'organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo

Articolo 27

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per:
 - a) l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva;
 - b) l'organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo.
2. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per anno, rispettivamente riferita a ciascuna delle iniziative del comma 1.

Articolo 28

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi.

Articolo 29

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.

2. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative che comportano una spesa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 8.000 euro.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa previsionale;
 - b) piano finanziario con uscite ed entrate previste.

Articolo 30 **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) promozione dell'iniziativa;
 - b) acquisto di materiali e servizi di supporto all'iniziativa;
 - c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività;
 - d) compensi e rimborsi spese ai relatori, docenti e ricercatori.
2. Sono ammesse solo le spese i cui documenti di spesa sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 31 **Misura del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura del 25% della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo e delle risorse disponibili.

Articolo 32 **Determinazione e concessione del contributo**

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.

Articolo 33 **Rendicontazione**

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva delle iniziative realizzate;
 - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - c) elenco dei documenti di spesa;

- d) nel caso di organizzazione di convegni o corsi di formazione, copia del programma e indicazione del numero e tipologia dei formatori, relatori e partecipanti;
- e) nel caso di attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni o indagini in materia sportiva, copia dello studio, ricerca, sperimentazione o indagine realizzata.

Capo V

Articolo 15, comma 1, lettera f) della legge: contributi per iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità

Articolo 34 Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti che perseguono uno o più dei seguenti scopi:
 - a) favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità;
 - b) realizzare interventi, eventi, convegni, meeting che promuovono la pratica sportiva delle persone con disabilità;
 - c) attivare servizi e/o iniziative che attraverso la pratica sportiva favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e il miglioramento della condizione psicofisica delle persone con disabilità.
2. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per anno, rispettivamente riferita a ciascuna delle iniziative del comma 1.

Articolo 35 Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi e che promuovono la partecipazione di persone con disabilità alla pratica sportiva.
2. Possono presentare domanda di contributo anche le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ma che operano esclusivamente con atleti con disabilità e non hanno una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili, ossia sono prive dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) dei presenti criteri attuativi.
3. I soggetti che per la stessa iniziativa hanno chiesto o ottenuto agevolazioni da parte di altri enti pubblici, diversi dalla Provincia, devono dichiararlo nella domanda e dare evidenza, in sede di rendicontazione, dell'eventuale ulteriore finanziamento incassato.

Articolo 36 Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate:
 - a) in forma semplice dalla singola associazione o società sportiva;
 - b) in forma aggregata dalla singola associazione o società sportiva, in qualità di capofila, in partenariato con altre associazioni o società sportive o altri enti pubblici o soggetti privati, aventi sede legale in provincia di Trento e riconosciuti dal CONI o dal CIP o iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8. In tale caso ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto con il

soggetto capofila mentre i soggetti partner devono dichiarare di essere parte attiva del progetto.

2. Le domande sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.
3. Le domande si riferiscono a iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo o nella stagione sportiva che si concluderà nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.
4. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa, nella quale sono messe in evidenza le finalità di promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di integrazione, aggregazione e miglioramento della loro condizione psicofisica;
 - b) piano finanziario con uscite ed entrate previste;
 - c) il periodo temporale di realizzazione dell'intervento.

Articolo 37

Spese ammissibili

1. Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate le spese riferibili alla realizzazione del progetto di seguito indicate:
 - a) promozione e divulgazione dell'iniziativa;
 - b) affitto di attrezzature, impianti o spazi sportivi;
 - c) materiali sanitari;
 - d) ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori;
 - e) trasporti di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori (in caso di veicolo privato, è ammesso solo il rimborso chilometrico);
 - f) vitto e alloggio di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori per trasferte effettuate anche fuori dal territorio provinciale;
 - g) rimborsi e compensi ai seguenti lavoratori sportivi: allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara, atleti con funzione di accompagnatore-guida;
 - h) rimborsi e compensi ai tecnici sportivi iscritti agli albi professionali;
 - i) rimborsi ai volontari sportivi;
 - j) prestazioni di lavoro autonomo di collaboratori.
2. Sono ammesse tutte le spese riferite alla stagione sportiva in cui si svolge l'attività oggetto del contributo e che si conclude nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

Articolo 38

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura dell'80% della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo, delle risorse disponibili e dell'importo massimo di 20.000 euro.

Articolo 39

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della

completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.

2. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi, nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 40 **Rendicontazione**

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva dell'attività realizzata;
 - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - c) elenco dei documenti di spesa.

Capo VI

Articolo 15, comma 1, lettera h) della legge: contributi per l'attività sportiva di carattere dilettantistico in ambito interregionale, nazionale ed internazionale

Articolo 41 **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso a sostegno dei costi sostenuti per l'attività sportiva realizzata fuori provincia e relativa alla partecipazione a campionati o analoghe iniziative organizzati e/o disciplinati dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle discipline sportive associate o dalle associazioni benemerite.
2. Rientrano tra le iniziative di cui al comma precedente le attività sportive svolte fuori provincia diverse da quelle di cui all'articolo 17 della legge.
3. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per ciascuna stagione sportiva.

Articolo 42 **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi.
2. Possono presentare domanda di contributo anche le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ma che operano esclusivamente con atleti con disabilità

e non hanno una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili, ossia sono prive dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) dei presenti criteri attuativi.

Articolo 43

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.
2. Sono ammissibili le domande che comportano una spesa sostenuta non inferiore a 8.000 euro e che si riferiscono a iniziative che si intendono realizzare nella stagione sportiva che si conclude nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda. Se la stagione sportiva ricade su due anni solari, le iniziative stesse si considerano relative all'anno nel quale vengono concluse.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) piano finanziario con le uscite ed entrate previste;
 - b) elenco previsionale delle gare e/o delle manifestazioni alle quali la società sportiva prende parte, con l'indicazione di data, luogo e nome dell'associazione che ha organizzato l'evento.

Articolo 44

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa riconducibili alla realizzazione dell'attività svolta fuori provincia:
 - a) trasporti, ai fini del rimborso chilometrico si applicano le tabelle utilizzate dalla Provincia in vigore nel mese di svolgimento della trasferta;
 - b) vitto e alloggio di atleti, accompagnatori e tecnici;
 - c) iscrizione a gare;
 - d) allenamenti e ritiri precampionato;
 - e) materiali sanitari;
 - f) rimborsi e compensi ai seguenti lavoratori sportivi: allenatori, istruttori, preparatori atletici;
 - g) rimborsi e compensi ai tecnici sportivi iscritti agli albi professionali;
 - h) rimborsi ai volontari sportivi.
2. Sono ammesse tutte le spese riferite alla stagione sportiva in cui si svolge l'attività oggetto del contributo e che si conclude nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

Articolo 45

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 30% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo, delle risorse disponibili e dell'importo massimo di 25.000 euro.
2. Fatto salvo il limite massimo, il contributo può essere elevato alla misura del 50% della spesa ammessa per favorire la parità di genere delle discipline in cui la pratica sportiva da parte del genere meno rappresentato è inferiore al 35% sul totale degli atleti/e tesserati/e a livello provinciale alla rispettiva federazione sportiva, riferito all'ultima stagione sportiva conclusa. La maggiorazione è applicata solo alle spese ammesse relative al genere meno rappresentato.

Articolo 46
Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi, nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 47
Rendicontazione

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - b) elenco dei documenti di spesa;
 - c) elenco delle gare e/o delle manifestazioni alle quali la società sportiva ha preso parte, con l'indicazione di data, luogo e nome dell'associazione che ha organizzato l'evento.

Capo VII
Articolo 15 bis della legge: contributi per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti

Articolo 48
Beni finanziabili e spese ammissibili

1. Il contributo è previsto per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza, durante la stagione sportiva, degli atleti di età non superiore a 25 anni, così come stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge.
2. Il contributo è previsto anche per eventuali allestimenti omologati per il trasporto di atleti con disabilità.
3. Gli autoveicoli di cui al comma 1 devono rientrare nelle categorie M1 o M2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed essere omologati per un numero superiore ai 5 posti a sedere, compreso quello del conducente.
4. Il contributo è concesso per l'acquisto di autoveicoli nuovi, semestrali e chilometro zero.

5. L'acquisto di autoveicoli usati è ammesso se sono rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) percorrenza effettuata massima di 50.000 km;
 - b) immatricolazione non antecedente i 4 anni dalla data di acquisto del veicolo;
 - c) presentazione di idonea certificazione, rilasciata da una concessionaria autorizzata o da una officina autorizzata, attestante l'avvenuta manutenzione secondo quanto prescritto dalla casa madre.
6. L'acquisto è ammesso solo da concessionari o rivenditori autorizzati.
7. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per anno.

Articolo 49

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le società e le associazioni sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi.
2. Possono altresì presentare domanda di contributo i comitati, le delegazioni o sezioni provinciali delle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI o dal CIP, aventi sede legale in provincia di Trento, operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica e dotate di una rappresentativa sportiva giovanile.

Articolo 50

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dal 1° al 30 settembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.
2. Sono ammessi solo gli acquisti i cui documenti di spesa sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) preventivo di acquisto del veicolo;
 - b) preventivo dei costi di allestimento grafico del marchio territoriale "Trentino";
 - c) preventivo per eventuali allestimenti omologati per il trasporto di atleti con disabilità.

Articolo 51

Misura del contributo

1. Il contributo di cui al precedente articolo 48, comma 1 è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque entro il limite massimo di 20.000 euro.
2. Il contributo di cui al precedente articolo 48, comma 2 è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e comunque entro il limite massimo di 8.000 euro.
3. L'IVA è rimborsabile se rappresenta un costo per il beneficiario del contributo.

Articolo 52

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati e la rispondenza della domanda di contributo.

2. Le domande sono inserite in graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e sono finanziate in via prioritaria quelle presentate per la prima volta.
3. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva la graduatoria predisposta secondo quanto previsto al precedente comma 2, concede il contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
4. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria.

Articolo 53 **Rendicontazione**

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) copia quietanzata della/e fattura/e;
 - b) foto del veicolo con la serigrafia del marchio territoriale "Trentino".

Articolo 54 **Obblighi del beneficiario**

1. Il beneficiario del contributo si impegna a vincolare l'utilizzo del bene esclusivamente a favore dell'associazione o società sportiva oppure del comitato, delegazione o sezione provinciale della federazione sportiva nazionale.
2. Si impegna altresì a non alienare il medesimo bene per un periodo di almeno 5 anni, pena la revoca del contributo liquidato maggiorato degli interessi al tasso legale vigente.
3. Il beneficiario del contributo si impegna inoltre a richiedere al soggetto gestore la concessione in uso del marchio territoriale "Trentino", concordando la personalizzazione del brand al fine di promuoverne la visibilità sul veicolo oggetto del contributo.

Capo VIII

Articolo 16, comma 2 della legge: contributi per il sostegno dell'attività dilettantistica giovanile

Articolo 55 **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per promuovere e sostenere l'attività sportiva dilettantistica giovanile.

Articolo 56 **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi.
2. In alternativa a quanto stabilito dal comma precedente, le domande sono presentate per conto di tutti o parte dei soggetti di cui al comma 1, dai comitati, delegazioni o sezioni provinciali delle

federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva o delle discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI o dal CIP, operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 57

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura automatica.
2. La domanda deve essere riferita al tesseramento dell'ultima stagione sportiva conclusa.
3. Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli atleti tesserati per attività sportiva dilettantistica rilasciato dalla FSN o DSA o EPS, con l'indicazione del codice fiscale e della data di nascita oltre che delle date di apertura e chiusura del tesseramento, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti o decisioni.
4. Nel caso di atleti con più tesseramenti si considera il tesseramento con la FSN o DSA o EPS presso la quale è stata svolta l'attività prevalente.
5. In caso di presentazione ai sensi del precedente articolo 56, comma 2, alla domanda devono essere allegati gli elenchi di cui al precedente comma 2, suddivisi per singola associazione e società sportiva, e la delega alla presentazione della domanda e all'incasso del relativo contributo da parte di ogni associazione e società sportiva.
6. Nel caso di associazioni o società polisportive è riconosciuto un solo contributo per atleta tesserato.
7. Sono ammessi a contributo solo gli atleti tesserati che svolgono attività dilettantistica con regolarità (non meno di 6 mesi continuativi nell'arco della stagione sportiva) mentre sono esclusi quelli che svolgono attività di tipo saltuario e/o corsistico.

Articolo 58

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura stabilita annualmente, in un importo non superiore a 50 euro, con la prima deliberazione di riparto delle risorse dalla Giunta provinciale per ogni atleta di età non inferiore ai 5 e non superiore ai 18 anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5 dei presenti criteri attuativi per gli atleti con disabilità, tesserato con l'associazione sportiva che ha presentato la domanda di contributo o in nome e per conto della quale la domanda è stata presentata. Nel caso di atleta con disabilità l'importo stabilito è raddoppiato.
2. Ai fini della definizione del limite di età di cui al comma precedente si considerano i giovani che maturano le età anagrafiche di cui al comma precedente a decorrere dalla data ufficiale di apertura del tesseramento e non oltre la chiusura dello stesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5 dei presenti criteri attuativi per gli atleti con disabilità.

Articolo 59

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della

completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.

2. La concessione del contributo è disposta in ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse e concede il contributo, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
4. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi ai beneficiari non ancora finanziati.
5. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione è disposta la liquidazione del contributo.

Capo IX

Articolo 16, comma 3 della legge: contributi per il sostegno dei giovani talenti sportivi

Articolo 60 Iniziative finanziabili

6. Il contributo è concesso per sostenere progetti finalizzati allo sviluppo dei giovani talenti sportivi, favorendo la loro crescita sportiva, e/o per il mantenimento degli atleti che sono in possesso di una particolare attitudine verso una specifica attività sportiva e che attraverso l'allenamento possono raggiungere elevati livelli di prestazione sportiva.
7. I risultati ottenuti per gli sport di squadra sono presi in considerazione soltanto unitamente a risultati individuali che qualificano il talento. Il contributo pertanto deve essere considerato individualmente, ai fini del talento, per ogni singolo componente.
8. Rientrano tra le iniziative di cui al comma 1 le attività sportive diverse da quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e h) della legge.
9. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per anno e per un massimo di 15 atleti di età non superiore ai 25 anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5 dei presenti criteri attuativi per i talenti sportivi con disabilità.

Articolo 61 Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi.
2. Possono presentare domanda di contributo anche le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ma che operano esclusivamente con atleti con disabilità e non hanno una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili, ossia sono prive dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) dei presenti criteri attuativi.

Articolo 62

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.
2. Le domande si riferiscono alla stagione sportiva che si conclude nell'anno seguente la presentazione della domanda.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) un progetto descrittivo delle attività che si intendono svolgere e degli obiettivi che si intendono raggiungere per promuovere e tutelare il talento, con riferimento a ciascun singolo destinatario del progetto stesso;
 - b) una dichiarazione rilasciata dalla federazione attestante i risultati sportivi ottenuti da ciascun talento nell'ultima stagione sportiva, individuati tra quelli di cui al successivo articolo 63;
 - c) una dichiarazione rilasciata dalla federazione di affiliazione con cui viene validato il progetto presentato;
 - d) un piano finanziario relativo al progetto con le entrate e le uscite previste per le azioni individuate nel progetto.

Articolo 63

Requisiti

1. Gli atleti destinatari del progetto devono aver conseguito, individualmente o con la propria squadra di appartenenza, nell'ultima stagione sportiva validamente conclusa, almeno uno dei risultati sotto riportati, attestati dalla federazione di affiliazione:
 - a) convocazione da parte della federazione nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
 - b) primo, secondo o terzo posto al campionato europeo o mondiale o ai giochi olimpici e paralimpici;
 - c) primo, secondo o terzo posto a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;
 - d) giocare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale;
 - e) convocazione da parte dell'organismo locale della federazione sportiva nella rappresentativa provinciale/regionale con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
 - f) primo posto nella fase provinciale di categoria con partecipazione alla fase regionale di categoria;
 - g) primo posto nella fase regionale di categoria.

Articolo 64

Spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili tutte le spese riconducibili alla realizzazione del progetto quali:
 - a) acquisto di materiali e servizi di supporto all'iniziativa;
 - b) viaggio, vitto e alloggio di atleti, tecnici e allenatori;
 - c) preparazione e utilizzo dello spazio destinato all'attività descritta nel progetto;
 - d) programma medico, nutrizionale e motivazionale dell'atleta;

- e) rimborsi e compensi ai seguenti lavoratori sportivi: allenatori, istruttori, preparatori atletici, direttori tecnici, direttore sportivi;
 - f) rimborsi e compensi ai tecnici sportivi iscritti agli albi professionali;
 - g) rimborsi ai volontari sportivi;
 - h) acquisizione di equipaggiamenti sportivi;
 - i) corso di inglese (minimo 40 ore) con focus sportivo per gli atleti, nel limite di 200 euro per atleta se online e 400 euro per atleta se in presenza. Tali limiti sono elevati rispettivamente a 350 euro e 600 euro per corsi superiori alle 80 ore;
 - j) compensi ai collaboratori amministrativi, nel limite del 20% delle voci precedenti.
2. Sono ammesse tutte le spese riferite alla stagione sportiva in cui si svolge l'attività oggetto del contributo e che si conclude nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

Articolo 65

Misura del contributo

1. Il contributo per la realizzazione dei progetti è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo, delle risorse disponibili e dell'importo massimo di 40.000 euro. Il contributo è comunque soggetto ai seguenti ulteriori limiti:
- a) 5.000 euro per ogni atleta di sport di squadra;
 - b) 10.000 euro per ogni atleta di sport di squadra con disabilità;
 - c) 10.000 euro per ogni atleta di sport individuale;
 - d) 20.000 euro per ogni atleta di sport individuale con disabilità.

Articolo 66

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.
6. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) un acconto fino al massimo del 50% del contributo concesso, su richiesta da parte del soggetto beneficiario corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare delle spese effettivamente sostenute fino al momento di presentazione della domanda di acconto;

- b) il saldo finale del contributo è erogato secondo le modalità e con i contenuti previsti dal successivo articolo 67, tenuto conto altresì della eventuale necessità di disporre il recupero di eccedenze di somme erogate rispetto alla somma rendicontata. Alle somme eventualmente da restituire è applicato il tasso legale vigente.

Articolo 67 **Rendicontazione**

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva;
 - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - c) elenco dei documenti di spesa;
 - d) certificato di frequenza individuale in caso di corso di inglese che attesti la partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni.

Capo X

Articolo 17 della legge: contributi per lo sport professionistico e della massima serie

Articolo 68 **Iniziative finanziabili**

1. Il contributo è concesso per attività sportiva di carattere professionistico e della massima serie riconosciuta dal CONI e comprendente iniziative di promozione e diffusione della pratica sportiva.
2. Nei casi in cui il sostegno alle squadre di professionisti o ad atleti professionisti è finalizzato a promuovere l'immagine del Trentino trova applicazione la legge provinciale sulla promozione turistica 2002.
3. Ogni richiedente può presentare una sola domanda all'anno.

Articolo 69 **Beneficiari del contributo**

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni, le società per azioni e le società a responsabilità limitata per l'attività sportiva di carattere professionistico riconosciuta dal CONI.
2. Possono altresì presentare domanda di contributo le squadre e associazioni non professionistiche che partecipano ai campionati nazionali della massima serie.

Articolo 70 **Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande**

1. Le domande di contributo sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.
2. Le domande si riferiscono alla stagione sportiva che si conclude nell'anno seguente la presentazione della domanda.

3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva dell'attività sportiva di carattere professionistico prevista;
 - b) relazione descrittiva delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva che la società si impegna a realizzare;
 - c) piano finanziario con uscite ed entrate previste;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la stessa iniziativa non sono stati chiesti e/o ottenuti altri finanziamenti su altre leggi provinciali, se non espressamente cumulabili con i presenti contributi.

Articolo 71

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili tutte le spese riconducibili alla realizzazione dell'attività, tra le quali:
 - a) costi per tecnici sportivi iscritti agli albi professionali e per i seguenti lavoratori sportivi: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara;
 - b) costi per servizi: rimborsi ai volontari sportivi; prestazioni di lavoro autonomo; trasporti; vitto e alloggio; esecuzione gare; oneri sugli incassi; tasse gare; iscrizioni a gare/campionati;
 - c) costi generali per attività sportiva: allenamenti e ritiri; spese sanitarie; acquisto e noleggio di attrezzature; prove giocatori; spese per rapporti con squadre locali; oneri accessori per trasferimenti giocatori.
2. Sono ammesse tutte le spese riferite alla stagione sportiva in cui si svolge l'attività oggetto del contributo e che si conclude nell'anno seguente a quello di presentazione della domanda.

Articolo 72

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e non può comunque superare la perdita d'esercizio o il disavanzo di gestione.

Articolo 73

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede alla rideterminazione proporzionale del contributo relativamente alle domande che prevedono un contributo concedibile maggiore di 20.000 euro e solo per la parte di contributo eccedente tale importo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le

domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.

5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi e ridotti proporzionalmente, nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 74

Erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo a favore dei beneficiari potrà avvenire fino alla misura massima del 70% in via anticipata, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, previa richiesta del beneficiario formulata avvalendosi di apposito modulo e su presentazione di una fidejussione bancaria di pari importo a favore dell'amministrazione provinciale o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo, mentre il saldo potrà avvenire previa presentazione degli atti previsti dal successivo articolo 75.
2. In caso di revoca del contributo concesso il beneficiario è tenuto a restituire eventuali acconti ricevuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. Alle somme da restituire viene applicato il tasso legale vigente.

Articolo 75

Rendicontazione

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva dell'attività sportiva di carattere professionistico;
 - b) relazione consuntiva delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva;
 - c) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - d) elenco dei documenti di spesa.
2. Nel caso di contributo superiore a 78.000 euro deve essere presentata alternativamente:
 - a) relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti;
 - b) perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti;
 - c) relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

La relazione o perizia deve attestare:

- i. la veridicità di quanto indicato nella relazione illustrativa;
- ii. l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto presentato;
- iii. che le entrate conseguite e le spese sostenute sono imputabili all'esercizio finanziario nel corso del quale è stato concesso il contributo e all'attività oggetto del contributo;
- iv. che le spese sostenute sono coerenti con i criteri di ammissibilità del contributo;
- v. quali sono stati i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali.

Capo XI

Articolo 17 bis della legge: contributi per le sponsorizzazione delle associazioni e società sportive professionistiche e/o dilettantistiche

Articolo 76

Iniziative finanziabili

1. Investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di società sportive professionistiche e/o di associazioni o società sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP e operanti nel settore dell'attività dilettantistica, purché abbiano sede in provincia di Trento e svolgano con continuità attività sportiva giovanile sul territorio provinciale.
2. Ogni richiedente può presentare una sola domanda all'anno.

Articolo 77

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali con sede legale in provincia di Trento e che investono in campagne pubblicitarie di cui al precedente articolo 76.

Articolo 78

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate dal 1° al 31 maggio di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura automatica.
2. La domanda è riferita all'investimento effettuato nell'anno antecedente la presentazione della domanda.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento e del/i soggetto/i che ha/hanno ricevuto l'investimento, e includere la seguente documentazione:
 - a) copia del/dei contratto/i concluso/i con il/i soggetto/i destinatario/i dell'investimento. Il contratto deve riferirsi all'anno oggetto dell'investimento ed essere stato stipulato nello stesso anno o in anni precedenti in caso di contratto pluriennale. In caso di stagione sportiva a cavallo tra due annualità, si riconosce, a favore di ciascuna associazione o società sportiva, un unico investimento per anno e per domanda, relativo o alla stagione sportiva che si conclude o alla stagione sportiva che inizia;
 - b) copia della/e fattura/e di sponsorizzazione, emessa nell'anno precedente la presentazione della domanda;
 - c) copia del/dei pagamento/i effettuato/i con mezzo di pagamento di cui articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 30 aprile dell'anno di presentazione della domanda;
 - d) attestazione circa l'effettuazione delle spese di investimento, rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

- e) dichiarazione del presidente del comitato, delegazione o sezione provinciale della federazione sportiva di riferimento, della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva circa l'affiliazione da parte della/delle società o associazione/i sportiva/e beneficiaria/e dell'investimento nonché circa lo svolgimento con continuità di attività sportiva giovanile sul territorio provinciale;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario del contributo concernente la consistenza inferiore a 15 milioni di euro dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente la richiesta. I ricavi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

Articolo 79

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% dell'investimento, nel limite delle risorse disponibili e dell'importo massimo di 5.000 euro.
2. L'investimento non deve in ogni caso essere inferiore a 4.000 euro.
3. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per il medesimo oggetto in base a disposizioni provinciali, statali o europee.

Articolo 80

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse e concede il contributo. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione è disposta la liquidazione del contributo.

Capo XII

Articoli 20 e 21 della legge: promozione dello sport di cittadinanza per tutti

SEZIONE A

Articolo 21, comma 1, lettera a) della legge: contributi per progetti di promozione dell'attività motoria

Articolo 81

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per sostenere progetti, di durata annuale, volti a migliorare le condizioni di accesso, a favorire la partecipazione di tutta la cittadinanza e incrementare il numero delle persone - anche con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali - che praticano attività motoria, sportiva e di gioco.
2. I progetti possono, anche alternativamente:
 - a) incentivare corretti stili di vita finalizzati al raggiungimento o mantenimento di un adeguato stato di salute e prevenire l'insorgenza di patologie legate a comportamenti scorretti o non salutari;
 - b) favorire le relazioni e la coesione sociale, utilizzando lo sport come strumento utile all'accrescimento personale e recuperando il ruolo educativo della pratica motoria;
 - c) incoraggiare, anche attraverso il coinvolgimento di testimonial olimpici, l'apprendimento, la messa in pratica e la diffusione dei valori olimpici (fair play, partecipazione, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace, uguaglianza, internazionalismo) e/o dei valori paralimpici (coraggio, determinazione, ispirazione, uguaglianza).
3. Ogni richiedente può presentare un solo progetto per anno, rispettivamente riferito a ciascuna delle iniziative del comma 2.

Articolo 82

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati, le delegazioni o sezioni provinciali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.
2. Per l'attuazione delle progettualità previste, i soggetti di cui al comma precedente possono delegare, in qualità di capofila, un'associazione o società sportiva loro affiliata, riconosciuta dal CONI o dal CIP e operante a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. In tal caso, ogni rapporto amministrativo e finanziario è intrattenuto dall'Amministrazione con il soggetto capofila, delegato anche a sostenere le spese relative all'attività prevista e incassare il contributo eventualmente concesso.

Articolo 83

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.

2. Le domande riguardano progetti che si intendono realizzare nel periodo temporale compreso tra il 1° settembre dell'anno di presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e includere la seguente documentazione:
 - a) progetto descrittivo delle attività che si intendono svolgere con indicazione di: analisi del contesto e dei bisogni; obiettivi; data di inizio e conclusione; destinatari; risultati attesi; partner e altri soggetti coinvolti; modalità di divulgazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione;
 - b) eventuale indicazione del capofila, con il quale è intrattenuto ogni rapporto amministrativo e finanziario;
 - c) lettera di adesione al progetto da parte di ciascun eventuale soggetto partner, con indicazione del tipo di ruolo attivo svolto;
 - d) piano finanziario con uscite ed entrate preventivate;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la stessa iniziativa non sono stati chiesti e/o ottenuti altri finanziamenti su altre leggi provinciali, se non dichiarati espressamente cumulabili con i presenti contributi.

Articolo 84 **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese riconducibili alla realizzazione dell'attività:
 - a) acquisto di materiali di supporto e servizi di promozione e divulgazione;
 - b) rimborsi e compensi ai seguenti lavoratori sportivi: istruttori, allenatori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici;
 - c) rimborsi e compensi ai tecnici sportivi iscritti agli albi professionali;
 - d) rimborsi ai volontari sportivi;
 - e) noleggio di attrezzature, materiali, mezzi e strumentazioni sportive, anche per partecipanti con disabilità;
 - f) affitto e/o allestimento di strutture sportive e/o aggregative, anche attrezzati per partecipanti con disabilità;
 - g) compensi e rimborsi ai docenti e relatori;
 - h) compensi e rimborsi ai relatori e testimonial dello sport olimpico o paralimpico;
 - i) rimborso della differenza della quota di iscrizione qualora ne sia prevista la riduzione del 50% per partecipanti con disabilità e fragilità, giovani under 18, anziani over 65;
 - j) trasporto dei partecipanti;
 - k) copertura assicurativa per i partecipanti, solo se con polizza specificatamente dedicata al progetto;
 - l) servizi di ambulanza e pubblica sicurezza;
 - m) ristoro dei partecipanti e dei collaboratori di supporto all'iniziativa;
 - n) spese generali di organizzazione e/o di piccoli acquisti funzionali alla realizzazione dell'attività, con il limite del 20% del totale delle voci precedenti.
2. Sono ammesse solo le spese i cui documenti di spesa sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 85

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura dell'80% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo, delle risorse disponibili e dell'importo massimo di 40.000 euro.
2. Fatto salvo il limite massimo, il contributo può essere elevato alla misura del 90% della spesa ammessa per i progetti destinati specificatamente alle persone con disabilità o fragilità e/o alla parità di genere e/o alla coesione sociale e/o all'apprendimento e messa in pratica dei valori olimpici e paralimpici.

Articolo 86

Criteri di valutazione

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che verifica il possesso dei requisiti in capo al soggetto proponente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza del progetto alle finalità dei presenti criteri.
2. L'istruttoria delle domande presentate è effettuata dal gruppo di valutazione definito dall'articolo 5 dei presenti criteri attuativi che provvede ad attribuire a ogni proposta il punteggio calcolato sulla base dei seguenti indicatori:

Area di Valutazione	Indicatori	Punteggio (max. 47)
A) Rispondenza ai criteri generali	A1) Migliorare le condizioni di accesso all'attività motoria, sportiva e di gioco	2
	A2) Incrementare il numero di persone - anche con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali - che praticano attività motoria, sportiva e di gioco	1
	A3) Incentivare, tramite la pratica sportiva, corretti stili di vita	1
	A4) Favorire, tramite la pratica sportiva, le relazioni sociali	1
	A5) Favorire, tramite la pratica sportiva, la parità di genere	2
	A6) Favorire, tramite la pratica sportiva, l'intercultura	1
	A7) Incoraggiare, anche attraverso il coinvolgimento di testimonial, l'apprendimento, la messa in pratica e la diffusione dei valori olimpici e/o dei valori paralimpici	3

Area di Valutazione	Indicatori		Punteggio (max. 47)
B) Qualità della proposta progettuale	B1) Obiettivi		Fino a 3
	B2) Azioni previste e modalità di realizzazione		Fino a 5
	B3) Destinatari	Fino a 50	1
		Tra 51 e 200	2
		Oltre 200	3
	B4) Qualità in termini di chiarezza espositiva e completezza	Scadente	0
		Buona	1
		Eccellente	2
C) Partenariato	C1) Coinvolgimento attivo di ulteriori associazioni o società sportive		2
	C2) Coinvolgimento attivo di scuole		4
	C3) Coinvolgimento attivo di cooperative sociali		2
	C4) Coinvolgimento attivo di associazioni del terzo settore		1
	C5) Coinvolgimento attivo di altri soggetti		1
D) Destinazione del progetto	D1) Anche a under 18		1
	D2) Anche a over 65		2
	D3) Anche a utenti con disabilità e/o fragilità		3
	D4) Solo a utenti over 65		4
	D5) Solo a utenti con disabilità e/o fragilità		5
E) Certificazione marchio “Family in Trentino”	Marchio in capo al soggetto capofila		2
F) Divulgazione dell’iniziativa	F1) Tramite stampa, TV, web, social media, materiale promozionale		1
	F2) Tramite incontri informativi aperti al pubblico, incontri divulgativi nelle scuole		1

Area di Valutazione	Indicatori	Punteggio (max. 47)
G) Monitoraggio e valutazione	G1) Metodi di monitoraggio adottati	Fino a 2
	G2) Metodi di valutazione adottati	Fino a 1
H) Prosecuzione di progetti precedenti (solo per quelli già finanziati)	Miglioramenti introdotti rispetto agli anni precedenti	Fino a 2

3. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria. Le domande che in riferimento all'area di valutazione da A) a G) ottengono un punteggio inferiore a 30 su 47 non sono ammesse a contributo. A parità di punteggio ha precedenza il progetto presentato per la prima volta.

Articolo 87

Determinazione e concessione del contributo

- Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva la graduatoria predisposta in ordine decrescente di punteggio, concede il contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
- Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi seguendo l'ordine della graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

Articolo 88

Erogazione del contributo

- L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità di seguito riportate:
 - un acconto fino al massimo del 50% del contributo concesso, su richiesta da parte del soggetto beneficiario corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare delle spese effettivamente sostenute fino al momento di presentazione della domanda di acconto;
 - il saldo finale del contributo è erogato secondo le modalità e con i contenuti previsti dal successivo articolo 89, tenuto conto altresì della eventuale necessità di disporre il recupero di eccedenze di somme erogate rispetto alla somma rendicontata. Alle somme eventualmente da restituire è applicato il tasso legale vigente.

Articolo 89

Rendicontazione

- La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - relazione illustrativa consuntiva, con indicazione di: obiettivi e destinatari raggiunti; data di inizio e conclusione; risultati ottenuti; partner e altri soggetti coinvolti; modalità di

- divulgazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione; indicazione del numero dei partecipanti;
- b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - c) elenco dei documenti di spesa;
 - d) documentazione fotografica.

SEZIONE B

Articolo 21, comma 1, lettera b) della legge: bandi volti alla promozione dello sport di cittadinanza per tutti

Articolo 90 Iniziative finanziabili

1. In base alle priorità di intervento individuate annualmente dalla Giunta provinciale potranno essere attivate le seguenti proposte progettuali:
 - a) attività sportive all'aperto e gratuite, per la promozione di più discipline sportive, che favoriscano la partecipazione di tutta la cittadinanza;
 - b) eventi sportivi rivolti ad uno o più dei sotto riportati obiettivi:
 - favorire la massima diffusione delle discipline sportive, particolarmente tra i giovani, per recuperare il ruolo educativo della pratica sportiva e motoria, anche con il coinvolgimento delle scuole;
 - incentivare la partecipazione di bambini e ragazzi under 18 a sport di squadra per favorire e incoraggiare lo spirito di solidarietà e di gruppo;
 - c) organizzazione coordinata di specifici eventi di informazione, sensibilizzazione e promozione sportiva inseriti all'interno di iniziative quali festival, grandi eventi sportivi e culturali realizzati sul territorio provinciale;
 - d) progetti mirati a sostenere la formazione, il supporto, il coordinamento e la promozione delle attività sportive paralimpiche organizzate sul territorio provinciale;
 - e) progetti di formazione per introdurre/potenziare le competenze manageriali e digitali nella gestione delle società sportive.
2. La Giunta provinciale può, con proprio provvedimento, decidere di destinare, in parte o interamente, le risorse stanziare per sostenere gli interventi previsti nella presente sezione, per il finanziamento, in compartecipazione con le strutture provinciali competenti per materia, di percorsi di test o prototipali in una o più delle sotto riportate attività sportive:
 - a) rivolte a persone con disabilità e/o per manifestazioni mirate al sostegno delle attività sportive di atleti con disabilità;
 - b) mirate a favorire l'integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita anche delle persone con disagio psichico, seguite dai centri di salute mentale;
 - c) mirate a contrastare il razzismo, il bullismo e tutte le forme di discriminazione;
 - d) mirate a favorire la parità di genere.

Articolo 91 Soggetti proponenti

1. Possono proporre proposte progettuali gli enti pubblici e i soggetti privati.
2. Sono tuttavia esclusi:
 - a) comuni;

- b) comunità territoriali;
- c) istituti comprensivi scolastici.

Articolo 92

Modalità per l'attuazione delle iniziative di sport di cittadinanza

1. Le attività di intervento di cui al precedente articolo 90 sono realizzate mediante accordi di programma o protocolli di intesa, preceduti da appositi bandi, sottoscritti con i soggetti di cui al precedente articolo 91.
2. Le modalità, i termini, i limiti e la documentazione per la presentazione delle domande e della rendicontazione, sono indicati dalla Giunta provinciale con gli appositi bandi, nei limiti di quanto previsto dalla Sezione B e C dei presenti criteri attuativi.

Articolo 93

Spese ammissibili

1. Le tipologie di spese ammissibili e l'entità del contributo sono indicate dalla Giunta provinciale con gli appositi bandi, nei limiti di quanto previsto dalla Sezione B e C dei presenti criteri attuativi.
2. Sono in ogni caso escluse le spese elencate all'articolo 6, comma 9 dei presenti criteri attuativi.

Articolo 94

Misura del contributo

1. L'intervento finanziario è concesso nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo e delle risorse disponibili.
2. Per le iniziative di cui al precedente articolo 90, comma 1, lettera d), l'intervento finanziario è elevato alla misura massima del 90% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo e delle risorse disponibili.

SEZIONE C

Disposizioni comuni alla Sezione A e alla Sezione B

Articolo 95

Riparto dei fondi

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede annualmente a ripartire le risorse destinate agli strumenti di cui all'articolo 21, comma 1 della legge.
2. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale distingue l'ammontare delle risorse destinate a ciascuna sezione del presente Capo, nei limiti stabiliti dall'articolo 21, comma 2 della legge.

Capo XIII

Articolo 24 della legge: borse di studio per il merito sportivo e scolastico a favore di studenti-atleti

Articolo 96

Iniziative finanziabili

1. La Provincia concorre alle spese di istruzione e formazione sostenute dai giovani studenti-atleti trentini che si sono distinti per merito sportivo e scolastico conseguiti nell'ultimo anno scolastico concluso, con l'erogazione delle borse di studio concesse ai sensi dell'articolo 73, comma 4 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sulla scuola.
2. Per la concessione delle borse di studio si fa riferimento al merito sportivo e scolastico conseguito dal giovane studente-atleta nel corso dell'anno scolastico concluso durante l'anno solare di presentazione della domanda di borsa di studio.
3. Non sono concesse borse di studio riferite al merito sportivo e scolastico conseguito nel corso del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado).
4. Sono ammissibili i meriti sportivi conseguiti nelle discipline sportive regolamentate dalle rispettive federazioni sportive o discipline sportive associate, riconosciute dal CONI o dal CIP.
5. La borsa di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti concessi dalla Provincia o da altri enti o istituzioni pubbliche per diverse finalità.
6. Ciascun studente-atleta può beneficiare, per ciclo scolastico, di massimo due borse di studio di cui all'articolo 24 della legge.

Articolo 97

Beneficiari del contributo

1. Può beneficiare della borsa di studio il giovane studente-atleta che alla data di presentazione della domanda:
 - a) ha concluso un anno scolastico del secondo ciclo di istruzione o formazione nell'ambito di istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e paritarie;
 - b) è in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. è residente in provincia di Trento da almeno tre anni;
 - ii. ha superato l'anno scolastico senza carenze negli apprendimenti, con una valutazione media pari o superiore a 7,50 o sette decimi se studente-atleta con disabilità intellettiva (escluso il voto di religione ed esclusi i voti relativi a materie alternative/opzionali quali ad esempio laboratori, stage, etc.) o aver concluso positivamente il percorso scolastico o formativo nell'anno di presentazione della domanda con una votazione pari o superiore a settantacinque centesimi o settanta centesimi se studente-atleta con disabilità intellettiva. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati nei corrispondenti valori decimali o centesimali nel rispetto di quanto previsto dalle normative scolastiche;
 - iii. è tesserato a una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI o dal CIP oppure è tesserato a una associazione o società sportiva professionistica

affiliata a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI o dal CIP che svolge anche attività dilettantistica;

- iv. non è atleta professionista e non appartiene per professione ai gruppi sportivi militari;
- v. ha raggiunto almeno uno dei meriti sportivi di seguito elencati nel corso dell'anno scolastico di riferimento (periodo compreso tra il 1° settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno di presentazione della domanda), relativamente alla pratica sportiva di cui alla precedente lettera b) punto iv.

Risultati ottenuti:

- a) primo, secondo, terzo posto al campionato europeo o mondiale;
- b) convocazione da parte della federazione nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste;
- c) primo, secondo, terzo posto a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto;
- d) giocare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale;
- e) convocazione da parte dell'organismo locale della federazione sportiva nella rappresentativa provinciale e/o regionale e partecipazione ad almeno una delle competizioni previste per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto;
- f) primo posto nella fase provinciale o regionale di categoria con partecipazione alla fase nazionale di categoria.

Non sono considerati i risultati conseguiti in occasione di:

- a) memorial, tornei, trofei, circuiti;
- b) raduni, anche preparatori;
- c) campionati cittadini;
- d) ritiri;
- e) amichevoli;
- f) manifestazioni in ambito di giochi studenteschi, Euregio, Arge Alp.

I risultati conseguiti in occasione di meeting sono considerati solo se riguardano una competizione specificatamente prevista per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto singolo o di squadra.

Articolo 98

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate dal 10 luglio al 10 settembre di ogni anno in modalità digitale, collegandosi al portale dei servizi della Provincia.
2. La domanda di borsa di studio è presentata:
 - a) da uno dei genitori o da persona che esercita la potestà dei genitori, se lo studente-atleta è minorenne;
 - b) dallo studente-atleta stesso, se maggiorenne.
3. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e dello studente-atleta e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 97 e le indicazioni idonee a verificare il risultato sportivo conseguito. I risultati sportivi dovranno essere autocertificati con indicazione puntuale di tutti gli elementi necessari per consentire l'istruttoria delle domande.

4. Fa fede esclusivamente quanto dichiarato nella domanda e non sono presi in considerazione quei risultati, sia scolastici che sportivi, che non sono stati indicati nella domanda in modo chiaro e univoco. Non è consentita l'integrazione con nuovi risultati e/o nuovi elementi identificativi dei risultati conseguiti in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 99

Determinazione e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente in materia di sport verifica la regolarità delle domande presentate e predispose la graduatoria, stilata in ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di merito scolastico, di merito sportivo e della diffusione della disciplina, come specificati nelle seguenti tabelle.

MERITO SCOLASTICO

Per le votazioni scolastiche espresse in decimi, il punteggio è determinato dalla moltiplicazione per 10 della media aritmetica dei voti conseguiti nell'anno precedente (escluso il voto di religione e i voti relativi a materie alternative/opzionali quali ad esempio laboratori, stage, etc.) calcolata tenendo conto di due decimali. Alle votazioni scolastiche espresse in centesimi conseguite al termine del percorso scolastico o formativo corrisponderà un pari punteggio. Nel caso di valutazioni scolastiche espresse con parametri di voto diversi, i risultati conseguiti saranno proporzionalmente trasformati come previsto dal precedente articolo 97, comma 1, lettera b-ii).

MERITO SPORTIVO

Merito sportivo conseguito	Punteggio
A) Primo, secondo o terzo posto al campionato europeo o mondiale o ai giochi olimpici e paralimpici	100
B) Convocazione da parte della federazione nella squadra nazionale italiana con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	90
C) Primo, secondo o terzo posto a singole competizioni svolte per l'assegnazione di un titolo di campione italiano di categoria o assoluto	80
D1) Giocare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge campionati di levatura nazionale <i>oppure,</i> D2) Convocazione da parte dell'organismo locale della federazione sportiva nella rappresentativa provinciale/regionale e partecipazione ad almeno una delle competizioni previste per l'assegnazione di un titolo italiano di categoria o assoluto	50
E) Primo posto nella fase provinciale/regionale di categoria e partecipazione alla fase nazionale di categoria	40

Ai fini dell'elaborazione del punteggio del merito sportivo finale, si applica un correttivo sulla base dell'indice di diffusione della disciplina sportiva specificato nella seguente tabella, che

rappresenta la difficoltà di raggiungere elevati meriti sportivi in rapporto al numero di atleti tesserati presenti sul territorio provinciale.

L'indice viene applicato alla disciplina sportiva praticata dallo studente-atleta definito sulla base del numero di atleti tesserati, fornito dal rispettivo comitato o delegazione della federazioni sportiva e riferito alla stagione sportiva conclusa antecedentemente la data di apertura delle domande di contributo di cui all'articolo 24 della legge.

N. atleti tesserati	Indice di diffusione
>15.000	1,00
>12.500	0,95
>10.000	0,90
>8.000	0,85
>7.000	0,80
>6.000	0,75
>5.000	0,70
>4.000	0,65
>3.000	0,60
>2.000	0,55
>1.000	0,50
>500	0,45
<500	0,40

2. Il punteggio totale sarà quindi il risultato della seguente equazione:
$$\text{PUNTEGGIO TOTALE} = (\text{punteggio per merito scolastico}) + [0,70 \times (\text{punteggio per merito sportivo})] + [0,30 \times (\text{punteggio per merito sportivo}) \times (\text{valore dell'indice di diffusione della rispettiva disciplina sportiva})].$$
3. In caso di parità nel punteggio totale, nella relativa graduatoria sarà data precedenza allo studente-atleta meno giovane.
4. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva la graduatoria predisposta in ordine decrescente di punteggio e concede le borse di studio fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione della borsa di studio si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere la stessa ai beneficiari a cui non è stata concessa per mancanza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria.

6. Le domande non finanziate entro l'esercizio finanziario di approvazione della graduatoria per mancanza di risorse sono rigettate.

Articolo 100

Misura della borsa di studio ed erogazione della stessa

1. L'importo della borsa di studio è fissato in 1.500 euro.
2. Ad avvenuta assegnazione della borsa di studio i soggetti beneficiari devono produrre, ai fini dell'erogazione, la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle detrazioni d'imposta, che va resa utilizzando l'apposito modulo.
3. L'erogazione dell'importo stabilito per la borsa di studio avviene in un'unica soluzione.

Capo XIV

Articolo 26, commi 2 e 3 della legge: contributi per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica sportiva delle persone con disabilità

Articolo 101

Beni finanziabili

1. Il contributo è previsto per l'acquisto e/o la sostituzione delle attrezzature tecnico-sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento e allo sviluppo dell'attività sportiva praticata da persone e da atleti con disabilità, compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva.
2. Le attrezzature oggetto del contributo devono rispondere ai requisiti di sicurezza ed essere dotate delle eventuali omologazioni previste dalle leggi vigenti.
3. Ogni richiedente può presentare una sola domanda all'anno.

Articolo 102

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi.
2. Possono presentare domanda di contributo anche le associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ma che operano esclusivamente con atleti con disabilità e non hanno una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili, ossia sono prive dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) dei presenti criteri attuativi.

Articolo 103

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.

2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa nella quale sono esplicitate: le motivazioni dell'acquisto o della sostituzione; le valutazioni che hanno determinato la scelta; la descrizione dell'attrezzatura con peculiari considerazioni circa la qualità e l'adeguatezza; i riferimenti di rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza e alle caratteristiche tecniche richieste dai vigenti regolamenti sportivi. Nel caso di attrezzatura destinata alla pratica sportiva di atleti con disabilità, devono essere anche indicati il nominativo dell'atleta e gli adattamenti specifici commisurati al destinatario;
 - b) preventivo di spesa;
 - c) dichiarazione attestante che il bene è utilizzato per le finalità indicate nella domanda di contributo e che non ne sarà distolto senza il preventivo assenso della Provincia;
 - d) in caso di acquisto o sostituzione di attrezzatura destinata all'avvio alla pratica sportiva di persone con disabilità, dichiarazione da parte del CIP che l'attrezzatura oggetto del contributo è adeguata e funzionale al bisogno dell'associazione o società sportiva richiedente;
 - e) in caso di acquisto o sostituzione di attrezzatura destinata alla pratica sportiva di atleti con disabilità, dichiarazione da parte del CIP che l'attrezzatura oggetto del contributo è adeguata e funzionale al bisogno dell'atleta destinatario, tesserato con l'associazione o società sportiva richiedente.
3. Non sono ammesse spese che non risultano coerenti con l'attrezzatura ammessa a contributo.
4. Sono ammesse solo le spese i cui documenti di spesa sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 104

Misura del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa per l'acquisto o sostituzione di attrezzature necessarie alla pratica di una disciplina sportiva e destinate all'avviamento allo sport di persone con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale.
2. Il contributo è concesso nella misura del 95% della spesa ammessa per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva da parte di atleti con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale, tesserati con l'associazione o società sportiva richiedente.

Articolo 105

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.

4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 106

Rendicontazione

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva dell'iniziativa realizzata;
 - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - c) elenco dei documenti di spesa;
 - d) copia quietanzata delle fatture relative all'attrezzatura acquistata e oggetto di contributo.

Capo XV

Articolo 26, comma 4 della legge: contributi per l'apertura o per il funzionamento di una sezione associativa dedicata a persone con disabilità

Articolo 15, comma 1, lettera i) della legge: contributi per l'apertura o per il funzionamento di una nuova associazione o società sportiva dedicata a persone con disabilità

Articolo 107

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per l'apertura da parte di associazioni o società sportive di una sezione associativa destinata a persone con disabilità. Il contributo è anche concesso per sostenere le spese annuali di funzionamento.
2. Il contributo è concesso altresì per l'apertura di una nuova associazione o società sportiva dedicata a persone con disabilità. Il contributo è anche concesso per sostenere le spese annuali di funzionamento.
3. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per anno.

Articolo 108

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni o società sportive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi.
2. Possono presentare domanda di contributo anche le associazioni e società sportive che operano esclusivamente con atleti con disabilità e non hanno una specifica attività sul territorio provinciale rivolta a promuovere la disciplina sportiva nei settori giovanili, ossia sono prive dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) dei presenti criteri attuativi.

Articolo 109

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente.
3. La domanda per l'apertura di una nuova sezione associativa dedicata a persone con disabilità deve includere la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
 - b) previsione dei costi da sostenere per l'apertura;
 - c) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso le persone con disabilità ovvero dichiarazione circa l'apertura di una nuova sezione dedicata alla pratica sportiva di persone con disabilità.
4. La domanda per l'apertura di una nuova associazione o società sportiva dedicata a persone con disabilità deve includere la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
 - b) previsione dei costi da sostenere per l'apertura;
 - c) copia dello statuto dal quale si evinca la pratica sportiva a favore delle persone con disabilità.
5. La domanda per il funzionamento di una sezione esistente dedicata a persone con disabilità o di una nuova associazione o società sportiva dedicata a persone con disabilità deve includere la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa riferita alle attività programmate;
 - b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile.
 - c) copia dello statuto dal quale si evinca la presenza di una sezione sportiva dedicata alle persone con disabilità e la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili oppure da cui si evinca che l'associazione o società sportiva è esclusivamente dedicata a persone con disabilità.

Articolo 110

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le tipologie di spesa di seguito descritte.

Per il funzionamento:

- a) affitto, spese condominiali e pulizie della sede;
- b) utenze;
- c) cancelleria;
- d) sistemi e servizi informatici;
- e) oneri bancari e postali;
- f) rimborsi e compensi ai collaboratori amministrativi (purché non finanziati dalle federazioni o enti nazionali) e ai collaboratori tecnici;
- g) noleggio e utilizzo di impianti e attrezzature sportive;
- h) compensi e rimborsi spese a docenti e consulenti;
- i) materiale didattico.

Per l'apertura di una nuova sezione o associazione:

- a) consulenze;
 - b) tasse di iscrizione e registrazione.
2. Le spese per l'apertura di una nuova sezione o associazione sono ammesse solo se i documenti di spesa sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
 3. Le spese per il funzionamento devono essere riferite all'esercizio finanziario che si conclude l'anno successivo la presentazione della domanda.
 4. Le spese di funzionamento di sezioni associative dedicata a persone con disabilità, sostenute da associazioni o società sportive che operano anche con atleti senza disabilità, devono riferirsi esclusivamente a tale sezione e possono essere imputate anche in quota parte, specificando il metodo di calcolo adottato.

Articolo 111

Misura del contributo

1. Il contributo per il funzionamento è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo, delle risorse disponibili e dell'importo massimo di 5.000 euro.
2. La misura del contributo di cui al comma precedente è aumentata del 15% se la disciplina sportiva praticata è uno sport di squadra.
3. Nei casi di apertura di una nuova sezione o di una nuova associazione o società sportiva il contributo è concesso nella misura del 90% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo, delle risorse disponibili e dell'importo massimo di 2.000 euro nel caso di nuova sezione e di 3.000 euro nel caso di nuova associazione.

Articolo 112

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 113
Rendicontazione

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa consuntiva;
 - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - c) elenco dei documenti di spesa.

Capo XVI
Articolo 28 della legge: finanziamento di solidarietà sportiva

Articolo 114
Iniziative finanziabili

1. Il finanziamento di solidarietà sportiva è concesso per la copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche presso strutture accreditate/convenzionate con il servizio sanitario nazionale, anche in ambito transfrontaliero, nonché per l'acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.

Articolo 115
Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di finanziamento di solidarietà sportiva gli atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.
2. In alternativa ai soggetti di cui al punto 1. può presentare domanda chi sia giuridicamente autorizzato a fare le veci del titolare beneficiario del contributo quale tutore, curatore, amministratore di sostegno o altra figura autorizzata.

Articolo 116
Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione del finanziamento di solidarietà sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa in ordine cronologico di presentazione.
2. In caso di esaurimento delle risorse disponibili le domande restano validamente presentate per l'esercizio finanziario successivo.
3. Ciascun beneficiario può presentare più domande nell'arco di più anni, fino a capienza dell'importo definito all'articolo 28 della legge e nel limite delle risorse disponibili sul bilancio provinciale. La prima domanda deve essere presentata entro tre anni dalla data del verbale di accertamento dello stato di invalidità civile permanente da parte dell'Unità operativa di Medicina legale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) certificazione che attesta l'infortunio sportivo invalidante;

- b) prescrizione degli ausili e dei bisogni assistenziali necessari, da parte di un medico del servizio sanitario pubblico;
 - c) piano delle spese completo dei preventivi. In caso di domande successive alla prima, piano delle spese completo dei preventivi o fatture qualora spese già sostenute;
 - d) dichiarazione che le spese oggetto della domanda non sono coperte da altri contributi, assicurazioni o indennizzi.
5. Alle domande successive alla prima non deve più essere allegata la documentazione di cui al punto a) del comma precedente.

Articolo 117 **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese, comprensive di IVA, per:
 - a) attività di riabilitazione;
 - b) attività specialistiche;
 - c) ricovero per attività di riabilitazione e/o specialistiche e per servizi di sollievo;
 - d) acquisto di ausili diretti e indiretti.
2. Le spese di cui al comma precedente devono essere coerenti con il percorso sanitario definito per il paziente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.
3. Le spese devono essere state sostenute successivamente alla presentazione della prima domanda, essere chiaramente riconducibili all'evento invalidante e non possono essere già coperte dal servizio sanitario nazionale, dal servizio assistenziale o da assicurazioni sportive.
4. Il finanziamento di solidarietà è concesso nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino a capienza dell'importo definito all'articolo 28 della legge e nel limite delle risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Articolo 118 **Misura del finanziamento di solidarietà sportiva**

1. Il finanziamento di solidarietà è concesso fino alla misura massima di 50.000 euro e secondo le modalità previste dal precedente articolo 116, comma 3.

Articolo 119 **Determinazione e concessione del contributo**

1. Entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.

Articolo 120 **Rendicontazione**

1. L'erogazione del finanziamento di solidarietà è disposta su presentazione della domanda di liquidazione con allegate le copie quietanzate delle fatture o di altra documentazione equivalente relative alle spese per cui è richiesto il contributo, che deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Capo XVII

Articolo 31, commi 1 e 2 della legge: contributi per la gestione di impianti sportivi di particolare rilevanza

Articolo 121

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per il sostegno dei costi di gestione degli impianti sportivi.
2. La Giunta provinciale individua con proprio provvedimento la disciplina o le specialità sportive ad alto livello che intende promuovere, i requisiti tecnici degli impianti sportivi, il periodo in cui sostiene le spese di gestione, i termini per presentare le domande di contributo.
3. Gli impianti sportivi devono essere messi a disposizione, con uso esclusivo, per la disciplina o la specialità individuata.
4. Sono ammesse le spese di gestione degli impianti sportivi omologati dal competente organismo sportivo per competizioni di livello internazionale relative alla pratica della disciplina o della specialità sportiva di cui ai precedenti commi e che hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:
 - a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello internazionale;
 - b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

Articolo 122

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici o privati che gestiscono impianti sportivi.
2. Il richiedente deve avere la titolarità della gestione dell'impianto e delle relative strutture accessorie necessarie al funzionamento strettamente sportivo dello stesso.
3. L'atto o gli atti per effetto dei quali il richiedente è titolato a gestire l'impianto sportivo devono avere durata pari o superiore al periodo oggetto di sostegno delle spese di gestione.

Articolo 123

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono individuati con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al precedente articolo 121, comma 2.
2. Le domande sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi dell'impianto sportivo per il quale viene chiesto il contributo per il sostegno delle spese di gestione, nonché l'attestazione resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in merito al possesso dei requisiti in capo al richiedente e all'impianto, nonché, per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'agevolazione provinciale, di non aver fruito di altre agevolazioni provinciali.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) qualora ricorra il caso di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) della legge, copia della nota contenente il riconoscimento da parte della competente federazione sportiva quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima pari a quella stabilita dalla Giunta provinciale, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali;
 - b) piano finanziario previsionale delle spese di gestione riferibili esclusivamente all'impianto sportivo per il quale viene chiesto il contributo, distinto fra entrate e uscite, che evidenzii il disavanzo previsto;
 - c) relazione illustrativa che argomenta le spese per le quali viene richiesto il contributo, specifichi il riferimento esclusivo delle stesse all'impianto sportivo oggetto di ammissione ed ogni altra informazione necessaria o utile a sostenere la rispondenza e l'ammissibilità delle spese;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Articolo 124

Spese ed entrate ammissibili

1. Ai fini dell'individuazione delle spese ammissibili per il periodo effettivamente riservato alle attività di cui al precedente articolo 121, sarà considerato il costo medio giornaliero calcolato sulla base delle spese di gestione riferite alla stagione sportiva per riscaldamento, utenze, preparazione impianti, piste, terreni/spazi di gioco, circuiti, tracciati o quant'altro di pertinenza dell'impianto stesso, interventi di ordinaria manutenzione, nonché quelle relative al personale, in riferimento al tempo di lavoro effettivamente dedicato nei servizi connessi alla gestione e funzionamento dell'impianto per finalità sportive. Sono escluse le spese per oneri finanziari e sopravvenienze passive, le spese per interventi di straordinaria manutenzione, le spese per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni ancorché sportive, nonché i costi di ammortamento e gli accantonamenti (esempio fondi rischi,...). Il costo medio giornaliero così calcolato sulle spese di gestione riferite alla stagione sportiva per la quale si richiede il finanziamento sarà moltiplicato per il periodo effettivamente riservato alle attività.
2. Ai fini dell'individuazione delle entrate si considerano la media giornaliera di tutte le entrate di vendita riferite alla stagione sportiva per la quale si richiede il finanziamento, moltiplicata per il periodo effettivamente riservato alle attività.
3. Ai fini dell'individuazione dei costi ammissibili si considerano i costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura.

Articolo 125

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa, calcolata in relazione al periodo di effettivo uso esclusivo dell'impianto e al costo medio giornaliero ammissibile come definito al precedente articolo 124.
2. Il contributo non può comunque superare il disavanzo di gestione dell'impianto riferito alle spese ed alle entrate ritenute ammissibili.

Articolo 126

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili, stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, sono finanziate tutte le domande ritenute ammissibili.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili, si procederà alla rideterminazione proporzionale del contributo di tutte le domande.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Capo XVIII

Articolo 33 della legge: contributi per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale

Articolo 127

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale che dopo l'intervento devono risultare autonomamente funzionali e utilizzabili.
2. Sono considerate strutture sportive di carattere locale gli impianti sportivi di rilevanza comunale e provinciale, con esclusione degli impianti sportivi di particolare rilievo individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 31 della legge.
3. Le iniziative concernenti la costruzione di nuovi impianti sportivi sono ammissibili solamente su beni di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione all'uso sportivo di cui all'articolo 34, comma 2 della legge.
4. Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di contributo per anno. In ogni caso è possibile presentare un'ulteriore domanda di contributo solo successivamente alla consegna della documentazione finalizzata alla liquidazione del saldo dell'ultimo contributo concesso ai sensi dell'articolo 33 della legge.
5. Per ciascun impianto sportivo può essere presentata una sola domanda di contributo per anno. In ogni caso è possibile presentare un'ulteriore domanda di contributo solo successivamente alla

consegna della documentazione finalizzata alla liquidazione del saldo dell'ultimo contributo concesso, sul medesimo impianto, ai sensi dell'articolo 33 della legge.

Articolo 128

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni, società ed enti sportivi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 dei presenti criteri attuativi e che utilizzano o utilizzeranno normalmente l'impianto sportivo oggetto d'intervento.

Articolo 129

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "impianto sportivo": insieme di uno o più spazi per l'attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi servizi di supporto e spazi accessori, preposto alla pratica di una o più discipline sportive;
 - b) "spazi per l'attività sportiva": spazi destinati alla pratica di una o più discipline sportive regolate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate, quali campi, piste, vasche e relative fasce di rispetto;
 - c) "servizi di supporto all'attività sportiva": spazi funzionali alla fruizione e alla gestione dell'attività sportiva, quali spogliatoi con i relativi servizi igienici e le docce, locali di primo soccorso, depositi, uffici amministrativi, atri, sale per corsi e riunioni, locali tecnici;
 - d) "spazi per il pubblico": tribune, posti spettatori, servizi igienici;
 - e) "unità di intervento": insieme di opere, distintamente individuabili, finalizzate alla realizzazione di una specifica porzione funzionale nell'ambito di un progetto globale.

Articolo 130

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi, dal 1° al 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili) di ogni anno e sono esaminate con procedura valutativa.
2. Sono ammesse a finanziamento opere il cui costo complessivo, oneri fiscali inclusi, non è inferiore a 100.000 euro e non è superiore a 1.000.000 di euro.
3. Le opere non possono essere frazionate per eludere il limite massimo di spesa ammissibile.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) autorizzazione del proprietario della struttura o dell'area ed eventualmente anche di chi ne ha il godimento, all'esecuzione delle opere oggetto della domanda di contributo e dichiarazione di accettare il vincolo all'uso sportivo stabilito all'articolo 34, comma 2 della legge;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante della competente federazione, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata dalla quale risulti che l'ente sportivo, l'associazione o società sportiva richiedente il contributo è affiliato/a e svolge regolarmente attività;
 - c) proposta progettuale costituita dai seguenti elaborati:
 - i) relazione tecnica illustrativa su modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di sport;

- ii) elaborati grafici che prevedano i seguenti elementi:
 - localizzazione dell'opera in corografie e in stralci degli strumenti di pianificazione territoriale, di tutela ambientale e paesaggistica e di strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti (con relativa legenda);
 - planimetria, piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi dello stato attuale, di progetto e di raffronto, che consentano l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare;
- iii) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- iv) quadro economico su modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di sport;
- v) costi parametrici relativi a tutte le unità di intervento previste.

Articolo 131

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a opere e interventi concernenti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture sportive di carattere locale.
2. Le spese tecniche, comprensive dei contributi previdenziali, sono riconosciute in ragione della complessità della progettazione e comunque nella misura massima del 12% dell'importo dei lavori.
3. Gli imprevisti sono riconosciuti nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori.
4. Le spese per la procedura di aggiudicazione dei lavori sono ammesse nella misura massima del 3% dell'importo dei lavori, nel limite massimo di 15.000 euro.
5. Sono finanziabili solo gli interventi su spazi per l'attività sportiva, sui relativi servizi di supporto e sugli spazi per il pubblico.
6. Non sono ammissibili le spese per:
 - a) acquisizione di aree;
 - b) opere di urbanizzazione;
 - c) opere di sistemazione esterna, inclusi gli interventi su aree destinate a parcheggio;
 - d) acquisto di attrezzature sportive che non siano strettamente finalizzate all'omologazione dello spazio sportivo;
 - e) acquisto di arredi;
 - f) in generale le spese per gli spazi non connessi con l'attività sportiva.
7. La Giunta provinciale può stabilire periodicamente il valore massimo a metro quadrato o a metro cubo oppure altri valori massimi parametrici per la definizione della spesa ammissibile.

Articolo 132

Misura del contributo

1. Il finanziamento è concesso nella misura del 75% della spesa ammessa e comunque nel limite massimo di 500.000 euro.

Articolo 133

Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria

1. La struttura provinciale competente in materia di sport provvede a valutare tutte le domande pervenute attribuendo a ciascuna un punteggio determinato secondo i seguenti parametri:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio
A) Tipologia di intervento	A1) su spazi per l'attività sportiva	fino a 10
	A2) su spazi per i servizi di supporto all'attività sportiva	fino a 10
	A3) su spazi per il pubblico	fino a 6
B) Utilizzo della struttura		fino a 9
C) Interventi finalizzati all'omologazione di spazi per l'attività sportiva esistenti	C1) Rinnovo dell'omologazione	3
	C2) Ottenimento dell'omologazione	2
D) Interventi finalizzati all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale		fino a 5
E) Interventi finalizzati all'adeguamento a normative tecniche di opere, fabbricati e impianti tecnologici esistenti		fino a 5

2. Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singola iniziativa determina la posizione utile in graduatoria.
3. A parità di punteggio è data priorità all'iniziativa con la spesa ammessa minore.
4. Le domande che ottengono un punteggio inferiore a 10 punti non sono ammesse a contributo.
5. La spesa ammessa è arrotondata d'ufficio al centinaio di euro inferiore.
6. Sono finanziate fino ad un massimo di due domande di contributo per comune.
7. Entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, predisposta in ordine decrescente di punteggio e fino a concorrenza dei fondi disponibili.

8. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può concedere i contributi secondo la graduatoria, verificando l'interesse del beneficiario.

Articolo 134

Documentazione da presentare per la concessione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo, il beneficiario deve presentare, entro 120 giorni dalla data della comunicazione di ammissione al contributo, prorogabili per una sola volta su richiesta motivata, la seguente documentazione:
- a) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 34 della legge, ed eventuale analoga autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento, se diverso dal Comune;
 - b) impegno di eventuali finanziatori a coprire la parte di investimento eccedente il contributo provinciale;
 - c) estratto del verbale del Consiglio direttivo del beneficiario che approva il progetto e il relativo piano finanziario complessivo dell'opera e si impegna ad effettuare l'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa sui lavori pubblici;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta se l'IVA costituisce o non costituisce un costo;
 - e) autocertificazione antimafia del beneficiario ai sensi dell'articolo 88 comma 4-bis e dell'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ove necessaria;
 - f) copia dello Statuto del beneficiario, ove non già depositato presso l'amministrazione provinciale;
 - g) progetto di dettaglio, costituito dai seguenti elaborati:
 - i) relazione tecnica illustrativa, su modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di sport;
 - ii) quadro economico, su modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di sport;
 - iii) computo metrico estimativo, suddiviso nelle medesime unità di intervento previste dalla proposta progettuale;
 - iv) quadro di raffronto tra i costi parametrici definiti nella proposta progettuale e i costi parametrici dedotti dal computo metrico estimativo del progetto di dettaglio;
 - v) elenco dei prezzi unitari;
 - vi) analisi nuovi prezzi;
 - vii) cronoprogramma dei lavori;
 - viii) elaborati grafici a livello esecutivo, comprensivi dei disegni strutturali e impiantistici;
 - h) copia del titolo abilitativo edilizio;
 - i) copia del parere del CONI;
 - j) copia di eventuali altre autorizzazioni di legge.

Articolo 135

Determinazione e concessione del contributo

1. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta al precedente articolo 134, il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di concessione

del contributo e fissa i termini per l'avvio dei lavori e per la rendicontazione. Il termine per l'avvio dei lavori è stabilito solo per opere ed interventi con spesa ammessa superiore a 300.000 euro, ai sensi della deliberazione n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni.

2. Fermo restando che il progetto di dettaglio deve rispettare i limiti di spesa previsti al precedente articolo 130, comma 2, l'eventuale maggiore spesa, rispetto alla proposta progettuale approvata, rimane comunque a carico del beneficiario del contributo o di altro finanziatore.
3. Gli interventi previsti dal progetto di dettaglio devono essere coerenti con quanto previsto dalla proposta progettuale valutata ai fini della graduatoria. Devono altresì essere mantenuti i requisiti di autonomia funzionale dell'opera.

Articolo 136

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene su richiesta di pagamenti in più soluzioni, oppure in un'unica soluzione a saldo, secondo le modalità fissate dagli articoli 6 e 7 del decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni.
2. Nel caso in cui l'erogazione del contributo avvenga in un'unica soluzione, il beneficiario è tenuto comunque ad inviare, successivamente all'avvio dei lavori, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del direttore dei lavori concernente l'avvio dei lavori;
 - b) dichiarazione del presidente o legale rappresentante dell'associazione, società o ente sportivo attestante l'avvenuto affidamento dei lavori nel rispetto della normativa sui lavori pubblici.
3. Nel caso di pagamenti in più soluzioni, l'erogazione del contributo avviene come di seguito riportato:
 - a) il 40% del contributo su richiesta del presidente o legale rappresentante dell'associazione, società o ente sportivo, accompagnata da:
 - i) dichiarazione del direttore dei lavori concernente l'avvio dei lavori;
 - ii) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primario istituto assicurativo pari al 40% del contributo a favore dell'Amministrazione provinciale, a garanzia dell'importo da erogare;
 - iii) dichiarazione del presidente o legale rappresentante dell'associazione, società o ente sportivo attestante l'avvenuto affidamento dei lavori nel rispetto della normativa sui lavori pubblici;
 - b) il 40% del contributo su richiesta del presidente o legale rappresentante dell'associazione, società o ente sportivo, accompagnata da:
 - i) certificazione del direttore dei lavori concernente lo stato di avanzamento pari almeno al 80% dei lavori e forniture previsti in progetto;
 - c) il saldo del contributo concesso, pari al rimanente 20%, secondo le modalità fissate dagli articoli 6 e 7 del decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni.
4. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa può avvenire anche nelle more del saldo del contributo, previo l'avvenuto accertamento dei requisiti necessari per ottenerne la liquidazione.

5. In caso di revoca del contributo concesso, il beneficiario è tenuto a restituire eventuali anticipi ricevuti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. La somma da restituire è maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

VARIANTI PROGETTUALI

Articolo 137

Ammissibilità delle varianti

1. Fermo restando il finanziamento concesso, qualora vi siano modifiche sostanziali rispetto al progetto di dettaglio, sono ammissibili varianti progettuali che non comportino modifiche alla natura e alla destinazione funzionale delle opere ammesse.
2. Nella variante, gli elementi progettuali considerati nelle valutazioni di cui al precedente articolo 133 ai fini dell'assegnazione del punteggio per l'ammissione a contributo, devono mantenere finalità, natura e funzionalità inalterate rispetto agli interventi originariamente proposti nel progetto di dettaglio.

Articolo 138

Limiti di spesa

1. Fermo restando l'importo del contributo concesso, l'ammontare del progetto di variante può superare quello del progetto di dettaglio, sulla base del quale è stato concesso il contributo, pur rimanendo nei limiti di spesa previsti al precedente articolo 130, comma 2.

Articolo 139

Modalità per la presentazione della domanda di variante e documentazione da allegare

1. La domanda di variante è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi, completa della seguente documentazione:
 - a) copia del provvedimento dell'organo competente del Comune che autorizza i lavori di variante progettuale su strutture o aree di proprietà comunale o delle quali il Comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 34, comma 2 della legge, ed eventuale analogha autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento se diverso dal Comune;
 - b) estratto del verbale del Consiglio direttivo del beneficiario che approva il progetto di variante;
 - c) progetto di variante, coerente con il progetto ammesso, costituito dai seguenti elaborati:
 - i) relazione tecnica illustrativa su modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di sport;
 - ii) quadro economico su modello predisposto dalla struttura competente in materia di sport;
 - iii) computo metrico estimativo, suddiviso nelle medesime unità di intervento previste nelle precedenti fasi;
 - iv) computo metrico estimativo di raffronto con il corrispettivo elaborato allegato al progetto di dettaglio ammesso a contributo su modello predisposto dalla struttura competente in materia di sport;
 - v) elenco dei prezzi unitari;

- vi) eventuali analisi nuovi prezzi corredate dalle relative offerte e/o preventivi di riferimento;
- vii) cronoprogramma dei lavori di variante;
- viii) elaborati grafici a livello esecutivo, comprensivi dei disegni strutturali e impiantistici;
- ix) elaborati grafici di raffronto tra il progetto di dettaglio ammesso a contributo e il progetto di variante proposto;
- d) copia del titolo abilitativo edilizio, qualora necessario;
- e) parere del CONI, qualora necessario;
- f) altre autorizzazioni di legge, qualora necessarie.

Articolo 140

Autorizzazione della variante

1. Il dirigente della struttura competente in materia di sport adotta il provvedimento di autorizzazione della variante progettuale entro 70 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

Capo XIX

Articolo 36 della legge: contributi per l'organizzazione e partecipazione a iniziative di carattere europeo (Arge Alp, Euregio)

Articolo 141

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per partecipare alle iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori europei o dell'arco alpino, in particolare i programmi sportivi di Arge Alp ed Euregio.
2. Il contributo è concesso per le spese sostenute per l'organizzazione e/o la partecipazione di rappresentativa di atleti allestita da parte dei comitati o delegazioni o sezioni provinciali di federazioni sportive o discipline sportive associate, alle manifestazioni previste nei programmi o nelle iniziative di cui al comma precedente.

Articolo 142

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati, le delegazioni o sezioni provinciali delle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o le associazioni e società sportive delegate dalle stesse, riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica, che intendono partecipare a iniziative di carattere europeo.

Articolo 143

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi ed esaminate con procedura valutativa.
2. La domanda di contributo deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa riferita all'iniziativa programmata;

- b) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
- c) l'eventuale indicazione della società sportiva affiliata a cui viene delegata l'iniziativa.

Articolo 144

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese dei partecipanti alla rappresentativa trentina e per l'organizzazione in Trentino degli eventi sportivi che rientrano nelle iniziative di cui al presente Capo per:
 - a) trasporti e noleggi;
 - b) vitto e alloggio;
 - c) rimborsi e compensi ai seguenti lavoratori sportivi: istruttori, allenatori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici;
 - d) rimborsi e compensi ai tecnici sportivi iscritti agli albi professionali;
 - e) rimborsi ai volontari sportivi;
 - f) compensi e rimborsi ai collaboratori amministrativi;
 - g) spese connesse con l'organizzazione diretta della manifestazione.
2. Sono ammesse solo le spese i cui documenti di spesa sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 145

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa e comunque nel limite del disavanzo e delle risorse disponibili.

Articolo 146

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ritenute ammissibili.
3. Qualora le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 147
Rendicontazione

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva dell'attività realizzata;
 - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - c) elenco dei documenti di spesa.

Capo XX

Articolo 37, comma 1 della legge: contributi per il funzionamento dei comitati e delegazioni provinciali delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI o dal CIP

Articolo 148
Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per il funzionamento dei comitati, delle delegazioni o sezioni provinciali delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive associate.
2. Il contributo è concesso anche per:
 - a) l'organizzazione diretta di campionati, tornei e manifestazioni sportive;
 - b) la promozione della pratica sportiva;
 - c) la formazione e consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni e società sportive affiliate;
 - d) la specializzazione agonistica, anche tramite le associazioni e società sportive affiliate.

Articolo 149
Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati, le delegazioni o sezioni provinciali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, riconosciute dal CONI o dal CIP e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 150
Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate dal 1° al 30 giugno di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura automatica.
2. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa riferita ad ogni singola attività eseguita;
 - b) elenco delle associazioni sportive affiliate che svolgono regolarmente l'attività;
 - c) piano finanziario con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna tipologia di spesa ammissibile;

- d) copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario a cui si riferisce l'attività realizzata, oppure, nel caso di enti pubblici, copia del provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n.9-27/Leg e successive modificazioni. In caso di delegazione o sezione territoriale, la copia del bilancio consuntivo deve essere vistata dalla sede centrale.

Articolo 151

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese:
 - a) per il funzionamento (sede, personale, gestione, viaggi);
 - b) per l'organizzazione diretta di campionati, tornei e manifestazioni;
 - c) per la promozione della pratica sportiva;
 - d) per la formazione e la consulenza;
 - e) per l'attività di specializzazione agonistica, anche tramite le associazioni o società sportive affiliate.
2. Sono ammesse le spese per il funzionamento e per le attività dei soggetti beneficiari sostenute nell'esercizio finanziario antecedente la presentazione della domanda.
3. Sono escluse le spese per oneri finanziari e le spese relative a contributi concessi dai beneficiari alle associazioni o società sportive affiliate.

Articolo 152

Misura del contributo

1. Il contributo è costituito da una quota fissa e da una quota variabile, come di seguito precisato.

Quota fissa:

 - a) 7.000 euro, se il beneficiario è un comitato riconducibile alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate;
 - b) 5.000 euro, se il beneficiario è un ente di promozione sportiva;
 - c) 4.000 euro, se il beneficiario è una delegazione o una sezione riconducibile alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate.

Quota variabile (a+b):

 - a) 100 euro per ciascuna associazione o società sportiva affiliata con sede in provincia di Trento che svolge regolarmente l'attività;
 - b) 3% della spesa ammessa.
2. Il contributo calcolato con le modalità di cui al comma 1 è concesso in ogni caso nel limite del 70% della spesa ammessa, nel limite del disavanzo risultante dal bilancio consuntivo approvato e relativo all'esercizio finanziario antecedente la presentazione della domanda e nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 153

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della

completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.

2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse e concede il contributo. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.
6. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione è disposta la liquidazione del contributo.

Capo XXI

Articolo 37, comma 2 della legge: contributi per l'assicurazione obbligatoria e integrativa contro gli infortuni sostenuta dalle associazioni e società sportive affiliate alle federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate

Articolo 154

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per le spese dell'assicurazione obbligatoria e integrativa contro gli infortuni degli atleti di età inferiore ai 25 anni, dei tecnici e dei dirigenti, sostenute da associazioni e società sportive affiliate ai soggetti di cui al successivo articolo 155 per l'esercizio a livello provinciale di attività sportiva dilettantistica regolamentata dalle federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
2. Destinatari del contributo sono i soggetti di cui al successivo articolo 155, aventi sede legale nel territorio provinciale, per le spese per oneri assicurativi di cui al comma 1 e destinati alle società e associazioni sportive loro affiliate. Le associazioni e società sportive affiliate sono individuate sulla base dei regolamenti dei soggetti indicati al successivo articolo 155 e ai fini del presente contributo possono includere anche quelle aventi sede legale nei comuni dei territori confinanti di cui alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, purché affiliate esclusivamente con federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal CONI o da CIP e operanti prevalentemente a livello provinciale.

Articolo 155

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i comitati, le delegazioni o sezioni provinciali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive

associate, riconosciuti dal CONI o dal CIP e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica.

Articolo 156

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione e liquidazione del contributo sono presentate dal 1° al 30 giugno di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura automatica.
2. Le domande devono essere riferite agli oneri assicurativi contro gli infortuni dell'ultima stagione sportiva conclusa. È considerata conclusa la stagione sportiva che termina entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della domanda.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente e includere la seguente documentazione:
 - a) prospetto riportante in dettaglio, per ogni associazione e società sportiva affiliata, le somme per le assicurazioni obbligatorie e integrative contro gli infortuni sostenute dalle medesime e riconosciute alle stesse a fronte del contributo assegnato ai singoli organismi sportivi;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo richiedente, con la quale si conferma che i dati finanziari espressi nel prospetto corrispondono alle spese effettivamente sostenute dalla società o associazione sportiva affiliata per:
 - i) l'assicurazione obbligatoria versata alla federazione o ente sportivo;
 - ii) l'assicurazione integrativa versata alla federazione o ente sportivo;
 - iii) l'assicurazione integrativa stipulata direttamente dalla associazione o società sportiva;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario dichiara che per quanto oggetto di contributo provinciale non ha usufruito di altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.
4. Il limite di età di cui al comma precedente è riferito agli atleti che compiono i 25 anni entro l'anno sportivo o la stagione sportiva di riferimento.
5. Per attività sportiva dilettantistica regolamentata si intende la partecipazione a campionati, manifestazioni o competizioni individuali di vario livello, autorizzate dai comitati locali delle federazioni, dagli enti di promozione sportiva e dalle discipline sportive associate riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Articolo 157

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 100% della spesa ammessa e comunque nel limite delle risorse disponibili.
2. In riferimento all'assicurazione integrativa contro gli infortuni di atleti di età inferiore ai 25 anni, tecnici e dirigenti, è ammessa una spesa massima di 30 euro per persona.

Articolo 158

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della

completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.

2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse e concede il contributo. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.
6. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione è disposta la liquidazione del contributo.

Capo XXII

Articolo 37, comma 3 della legge: contributi per progetti del Comitato provinciale del CONI e del Comitato provinciale del CIP mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale

Articolo 159

Iniziative finanziabili

1. Il contributo è concesso per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale. Gli interventi devono essere rivolti di norma all'intero ambito provinciale o coinvolgere più associazioni o società sportive o altri enti ai fini della promozione e dell'allargamento della pratica sportiva nonché della qualificazione dell'attività associativa.
2. Ogni richiedente può presentare una sola domanda per anno.

Articolo 160

Beneficiari del contributo

1. Può presentare domanda di contributo il comitato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il comitato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Articolo 161

Modalità, termini, limiti e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri attuativi e sono esaminate con procedura valutativa.

2. Le domande si riferiscono a iniziative che si intendono realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
3. La domanda deve contenere gli elementi identificativi del richiedente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) progetto analitico descrittivo delle attività che si intendono svolgere e degli obiettivi che si intendono raggiungere, con la specifica delle uscite e delle entrate afferenti a ciascuna azione individuata;
 - b) piano finanziario con le uscite ed entrate previste;
 - c) copia del provvedimento di approvazione dell'iniziativa da parte dell'organo competente.

Articolo 162

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferibili alla realizzazione dei progetti e le spese di organizzazione delle diverse iniziative, ivi comprese le spese di installazione e gestione della connettività.
2. Sono ammesse solo le spese i cui documenti di spesa sono stati emessi successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari (interessi passivi o sopravvenienze passive) e comunque le spese non direttamente riconducibili alle singole iniziative.

Articolo 163

Misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 70% della spesa ammessa e comunque nei limiti del disavanzo e delle risorse disponibili, tenuto conto delle risorse proprie dell'ente derivanti da assegnazioni del CONI o CIP nazionale e da entrate di qualsiasi altra natura.

Articolo 164

Determinazione e concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di sport che individua gli aventi diritto sulla base dei requisiti in capo al soggetto proponente, della completezza dei documenti presentati, della rispondenza dell'iniziativa alle finalità dei presenti criteri.
2. Sulla base delle risorse disponibili stabilite annualmente dalla Giunta provinciale sono finanziate tutte le domande ammesse.
3. Se le risorse disponibili non sono sufficienti al finanziamento integrale delle domande ammesse, si procede tra tutte alla rideterminazione proporzionale del contributo.
4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport adotta il provvedimento con cui approva le domande ammesse, concede il contributo e fissa il termine per la rendicontazione. Con il medesimo provvedimento dispone il diniego delle domande non ammesse.
5. Qualora nell'esercizio finanziario di concessione del contributo si rendessero disponibili ulteriori risorse, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport può integrare i contributi già concessi nel limite dell'importo del contributo concedibile.

Articolo 165
Rendicontazione

1. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e includere la seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva dell'attività realizzata;
 - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
 - c) copia del provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e successive modificazioni.